



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

**PIANO TRIENNALE**

**PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA**

**2020-2022**

**AGGIORNAMENTO PER L'ANNO 2020**

## Sommario

<b>INTRODUZIONE</b> .....	<b>4</b>
Finalità.....	4
Quadro normativo di riferimento.....	5
Destinatari.....	6
Collegamento con il piano della <i>performance</i> .....	6
La pianificazione strategica in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza .....	6
<b>ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE</b> .....	<b>7</b>
Contesto esterno.....	7
Contesto interno.....	10
<b>SOGGETTI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE E CORRUZIONE</b> .....	<b>16</b>
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.).....	16
Struttura di supporto al R.P.C.T.....	20
Organismo Indipendente di Valutazione .....	21
L'organo di indirizzo.....	22
I titolari degli uffici di diretta collaborazione e dei titolari degli incarichi amministrativi di vertice.....	22
Il personale .....	23
Gli <i>stakeholders</i> .....	23
Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (R.A.S.A.) .....	24
Altri soggetti.....	24
Enti vigilati e la Società in house .....	24
<b>MAPPATURA DEI PROCESSI E DEI RELATIVI RISCHI - VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> .....	<b>29</b>
<b>Procedura di valutazione del rischio</b> .....	<b>29</b>
Identificazione del rischio .....	29
Analisi del rischio .....	30
Ponderazione del rischio .....	30
Trattamento del rischio .....	30
<b>MISURE DI CARATTERE GENERALE</b> .....	<b>30</b>

<b>Codice di comportamento .....</b>	<b>30</b>
<b>Rotazione del personale.....</b>	<b>31</b>
Rotazione straordinaria .....	33
Rotazione ordinaria .....	33
<b>Incarichi istituzionali ed extraistituzionali .....</b>	<b>33</b>
<b>Procedure di verifica delle situazioni di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali.....</b>	<b>35</b>
Fase preventiva al conferimento dell’incarico dirigenziale .....	35
Adempimenti di verifica annuale.....	36
<b>Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro .....</b>	<b>37</b>
<b>Tutela del dipendente che effettua una segnalazione di illeciti (<i>whistleblowing</i>).....</b>	<b>38</b>
<b>Patti di integrità negli affidamenti .....</b>	<b>39</b>
<b>Formazione e azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile .....</b>	<b>39</b>
<b>Monitoraggio dei tempi procedurali.....</b>	<b>40</b>
<b>Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti esterni.....</b>	<b>40</b>
<b>Istituzione di Commissioni, Comitati ed altri Organismi.....</b>	<b>41</b>
<b>Tracciabilità dei risultati delle riunioni .....</b>	<b>41</b>
<b>Piano operativo ambiente 2014-2020 .....</b>	<b>41</b>
<b>Programmazione delle misure di mitigazione e prevenzione del rischio corruzione .....</b>	<b>42</b>
<b>Ambiti di miglioramento.....</b>	<b>46</b>
<b>SEZIONE TRASPARENZA.....</b>	<b>48</b>
<b>Trasparenza e nuova disciplina del “decreto milleproroghe” .....</b>	<b>50</b>
<b>APPENDICE .....</b>	<b>52</b>
<b>La vigilanza sui consorzi. ....</b>	<b>52</b>
<b>La vigilanza sugli enti parco nazionali.....</b>	<b>55</b>
<b>La gestione del rischio F.S.C.....</b>	<b>58</b>

## INTRODUZIONE

### Finalità

Il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (d'ora in poi Piano o P.T.P.C.T.) adottato in conformità al quadro normativo riportato di seguito è, in primo luogo, orientato alla **prevenzione amministrativa del rischio corruttivo**, oltre ad essere finalizzato alla prevenzione della corruzione intesa, come indicato dall'A.N.A.C., nella sua accezione più ampia di "*maladministration*", ovvero quale assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Il presente Piano, quindi, si propone di favorire la prevenzione della corruzione oltre che il regolare e corretto andamento dell'azione amministrativa, in piena aderenza ai principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità, nonché in conformità ai principi di legalità e trasparenza e correttezza della gestione amministrativa.

Inoltre, il Piano, in attuazione del Decreto legislativo n. 97/2016, includendo l'attuazione della trasparenza in un'apposita sezione, si propone anche di favorire l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente, individuando i responsabili per la trasparenza e, in particolare, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

Con il perseguimento delle finalità di prevenzione della corruzione e di **trasparenza dell'azione amministrativa** si intende, quindi, pianificare e attuare adeguate misure che rispondano anche ad esigenze di rafforzamento della fiducia dei cittadini nelle istituzioni pubbliche in generale e a un conseguente più efficace perseguimento dell'interesse pubblico e soddisfacimento dei bisogni della collettività, in un'ottica di amministrazione a servizio del cittadino. Nel perseguire le finalità descritte, con il presente Piano si intende favorire e promuovere, infatti, anche la nuova cultura di "amministrazione aperta" intesa come amministrazione impegnata concretamente in termini di promozione della trasparenza, di sostegno alla partecipazione civica, di lotta alla corruzione.

Ciò detto, il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2019-2021 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito M.A.T.T.M.) è stato adottato con D.M. n. 18 del 30 gennaio 2019; il conseguente aggiornamento per l'anno 2020 è adottato su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.).

L'aggiornamento per l'anno 2020 è dedicato all'esposizione dei contenuti e all'individuazione delle specifiche misure preventive, anche relative alla sezione della trasparenza, nonché alla formulazione di indicazioni operative e regole procedurali fondate sulla responsabilizzazione degli Uffici alla partecipazione attiva.

Trattandosi di un aggiornamento deve ritenersi sottintesa la vigenza ed operatività dei precedenti documenti di programmazione laddove non espressamente dichiarati come superati, anche qualora non ne venga fatto un esplicito richiamo.

L'Aggiornamento per l'anno 2020, nella sua dimensione di strumento programmatico, recepisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza definiti dall'organo di indirizzo e si propone di dare continuità alle iniziative che sono già state intraprese dal Ministro e dal Governo sul versante legislativo.

Occorre richiamare l'attenzione sulla circostanza che il presente Aggiornamento è stato redatto in un contesto amministrativo caratterizzato da un processo di riorganizzazione che ha interessato l'intero Ministero.

A tal proposito, ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97 *“Fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali”*. Allo stato attuale, infatti, le attività del Ministero sono svolte con l'ausilio ed il supporto del personale delle Divisioni preesistenti alla nuova organizzazione e ancora non sono stati avviati gli interpellati per la copertura delle posizioni dirigenziali di seconda fascia che dovranno garantire il nuovo monitoraggio dei processi a rischio.

Atteso quanto sopra, il presente Aggiornamento dà conto dell'attività di monitoraggio e di stimolo effettuata dal R.P.C.T., di concerto con tutte le strutture ministeriali, rinviando, all'esito della procedura di riorganizzazione, la nuova mappatura dei processi a rischio che comporterà un ulteriore aggiornamento del Piano per l'anno 2020.

### **Quadro normativo di riferimento**

Il presente P.T.C.T., di aggiornamento per l'anno 2020, viene adottato in conformità agli indirizzi forniti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con il Piano Nazionale Anticorruzione, P.N.A. 2019, adottato con Delibera 1064 del 13/11/2019. Lo stesso è definito ai sensi di:

- la Legge n° 190/2012, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- il Decreto legislativo n° 39/2013, recante *“disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni”*;
- il Decreto legislativo n° 33/2013, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- il nuovo *“Codice dei contratti pubblici”*, di cui al Decreto legislativo n° 50/2016 e ss.mm.ii;

- la Legge n° 179/2017, recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” che ha rivisto la disciplina del “*whistleblowing*”;
- il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”.

### **Destinatari**

Il P.T.P.C.T. è rivolto a tutto il personale appartenente all'Amministrazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, indipendentemente dalla sede in cui presti la propria attività lavorativa. Riguarda tutti i componenti di Comitati e Commissioni incardinate presso il Ministero, nonché tutti i consulenti e collaboratori dell'Amministrazione, con qualsivoglia tipologia di contratto ovvero di incarico e a qualsiasi titolo conferito, nonché i titolari di organi e di incarichi negli Uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche.

### **Collegamento con il piano della *performance***

Il Piano della *performance* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare individua gli indirizzi, gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e valutazione della *performance* dell'Amministrazione nonché contiene i diversi obiettivi assegnati al personale dirigenziale con i relativi indicatori.

Per il triennio 2020-2022, si intende portare avanti la connessione tra il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza e il ciclo della *performance*, inserendo i processi e le attività programmate per l'attuazione del presente Piano triennale come obiettivi e indicatori per la prevenzione della corruzione.

In merito, la Direttiva annuale dell'attività amministrativa e la gestione, in corso di predisposizione, anche per l'anno 2020, attribuisce una specifica attenzione alle attività rivolte alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza.

### **La pianificazione strategica in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza**

In linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 8 della Legge n. 190/2012, il presente Aggiornamento contiene le azioni strategiche e programmatiche in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, che costituiscono anche contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico – gestionale del Ministero.

In questo quadro rimane essenziale lo stretto coordinamento fra il ciclo di bilancio (programmazione economico-finanziaria) e il ciclo della *performance* (programmazione strategico-operativa e controllo di gestione), sia organizzativa (articolo 8 del D.lgs. n. 150/2009) che individuale (articolo 9 del D.lgs. n. 150/2009), come rafforzato dalle disposizioni contenute nell'articolo 44 del D.lgs. n. 33/2013.

Questo approccio trova fondamento nel contesto normativo di riferimento: la Legge n. 190/2012 e il P.N.A. che richiedono coerenza tra le misure anticorruzione e il perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività amministrativa, attraverso l'inserimento nel Piano della *performance* di azioni di prevenzione e mitigazione del rischio individuate dall'analisi dei processi operativi.

Il Ministero individua quindi i seguenti obiettivi strategici ed operativi:

- a. promuovere maggiori livelli di trasparenza;
- b. incrementare l'efficacia dell'azione di monitoraggio di ciascuna articolazione ministeriale in materia di anticorruzione e trasparenza, in modo da far emergere e contrastare eventuali fenomeni patologici;
- c. organizzare la giornata della trasparenza;
- d. predisporre un'efficace attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla divulgazione delle azioni illecite;
- e. rafforzare la correttezza e la trasparenza dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture;
- f. divulgare ai dipendenti ed assimilati l'esistenza di un sistema informatico di gestione delle segnalazioni ai sensi dell'art. 54 bis d.lgs. n. 115/2001 (cd. *whistleblowing*).

Negli Allegati, come anticipato nella premessa, sono evidenziate le mappature dei processi, le valutazioni del rischio, le misure, nonché le precise scelte organizzative volte al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività amministrativa.

## **ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE**

### **Contesto esterno**

Il Ministero dell'Ambiente opera in un sistema aperto, e complesso, sia sul piano nazionale, nei rapporti con Enti territoriali, Amministrazioni centrali e portatori di interessi organizzati, sia su quello europeo e internazionale. In questo quadro, appare prioritario per il Ministero dell'ambiente innovare la *governance* istituzionale ambientale per migliorarne efficienza e funzionamento, assicurare il benessere e la qualità della vita dei cittadini e garantire un futuro al capitale naturale e ai beni comuni, materiali e immateriali del Paese.

Il “*Rapporto sull'economia circolare in Italia 2019*”, edito a cura del *Circular Economy Network*, della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e dell'ENEA, evidenzia come il nostro Paese abbia ottenuto una buona *performance* nell'anno 2018 collocandosi al primo posto rispetto all'indice complessivo di circolarità (sulla

base delle 5 aree individuate, ovvero: produzione, consumo, gestione dei rifiuti, materie prime e innovazione) rispetto alle altre principali economie europee (Germania, Francia, Spagna e Regno Unito), ma evidenzia, altresì, come l'Italia cresce più lentamente rispetto agli altri Paesi. Da potenziale emergenza e fonte di inquinamento per il territorio a potenziale per sviluppo sostenibile e innovazione, le strategie di economia circolare devono puntare ai rifiuti zero come obiettivo di medio-lungo periodo e ad una revisione del ciclo dei rifiuti attraverso il riutilizzo e il riciclo, assicurando una crescita economica più coerente con la tutela dell'ambiente.

Per quanto attiene al tema della sicurezza del territorio è centrale per gli impatti non solo sull'ambiente, ma anche sull'incolumità delle persone, oltre che per gli effetti su infrastrutture e tessuto economico e produttivo del Paese. Il XIV Rapporto I.S.P.R.A. sulla qualità dell'ambiente urbano evidenzia le stime elevate di rischi frane e alluvioni e di danni alla popolazione residente, confermando la vulnerabilità del nostro Paese ai fenomeni di dissesto idrogeologico.

In termini assoluti, si stima che il consumo di suolo abbia intaccato ormai oltre 23.000 chilometri quadrati del nostro territorio e il terreno è considerato sempre più come opportunità d'investimento finanziario e oggetto di forte speculazione, mentre la salvaguardia del suolo è una misura essenziale nelle strategie e nelle azioni per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, per il contrasto alla perdita di biodiversità e i fenomeni di desertificazione. Lo sforzo di sistema che serve per governare tali processi territoriali e il patto con Regioni e autonomie locali, per sostenere tutti i livelli di governo richiede anche una mappatura certa di responsabilità e tempi, anche a sostegno delle eccellenze del territorio italiano e del sistema delle aree protette.

Il nostro Paese è caratterizzato da una straordinaria ricchezza di biodiversità, contraddistinta da un altissimo tasso di endemismo; basti pensare che la fauna italiana è stimata in oltre 60.000 entità, mentre per quanto riguarda le piante, invece, la sola flora vascolare comprende secondo i dati più aggiornati ben 8.195 specie e sottospecie, delle quali circa il 17% sono endemiche e a cui aggiungere 3.873 entità di flora non vascolare italiana. Il mantenimento di livelli di qualità soddisfacenti delle condizioni di vita degli organismi e degli ecosistemi è un obiettivo essenziale per il mantenimento dei servizi eco-sistemici dai quali dipende la qualità della vita delle generazioni future adeguati, secondo i principi di equità e sostenibilità ribaditi in sede di Convenzione sulla Diversità Biologica. In questo quadro, occorre sistematizzare i meccanismi di individuazione delle figure chiave per la gestione dei parchi e accelerare il processo di pianificazione in cui, malgrado non si registrino mutamenti significativi rispetto agli anni passati, lo scenario rimane caratterizzato da una situazione di forte ritardo nel processo di definizione e approvazione degli strumenti di tutela e programmazione del territorio.

Il tema della lotta ai cambiamenti climatici ha delle implicazioni che attengono non solo sul piano ambientale, sociale ma anche sul piano della salute ed incide direttamente sulla qualità della vita dei cittadini. Il XIV Rapporto I.S.P.R.A. sulla qualità dell'ambiente urbano sottolinea come l'Agenzia Europea per l'Ambiente ha

stimato che in Italia, nel 2015, 60.200 morti premature possano essere attribuite all'esposizione a lungo termine alle emissioni, in particolare di origine industriale e da traffico veicolare. Il medesimo rapporto evidenzia, altresì, che negli anni 2017 e 2018 il valore limite giornaliero di alcune emissioni ha superato le soglie in oltre la metà delle aree urbane analizzate.

Il rapporto Ecomafia 2019, presentato nel luglio 2019 da Legambiente, in cui si registra nel 2018 un piccolo calo dei reati contro l'ambiente, con numeri che restano allarmanti e che riguarda un'aggressione alle risorse ambientali del Paese, evidenzia un giro d'affari per l'ecomafia di oltre 16 miliardi di euro. Le politiche di contrasto ai reati ambientali, alle ecomafie e alle terre dei fuochi richiedono, pertanto, una particolare incisività sia dal punto di vista delle iniziative poste in essere al fine di prevenirli, sia per quanto concerne gli aspetti sanzionatori, oltre che a un'attenta sistematica e costante, azione di controllo, sorveglianza e monitoraggio del territorio.

L'azione di monitoraggio deve, quindi, riguardare anche le azioni di bonifica e risanamento ambientale messe in campo, la mappatura di tempi e responsabilità, e un controllo sul relativo stato di avanzamento dei lavori per la relativa caratterizzazione, nonché la messa in sicurezza e bonifica del suolo e delle acque sotterranee. Tale azione investe anzitutto i Siti contaminati di interesse nazionale (SIN). I Siti d'Interesse Nazionale individuabili in base alla normativa vigente in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali e ambientali.

L'ambiente deve, invece, poter rappresentare un'opportunità per la nostra società e per tutti i cittadini, ed essere un volano di crescita sostenibile, innovativa e ambientalmente virtuosa per il Sistema-Paese, e per i nostri figli e per far ciò richiede consapevolezza e formazione, anche sul piano professionale. Più in generale, formare nell'ambiente vuol dire costruire il futuro del nostro pianeta, ed è in questa direzione che il Ministero si è già attivato in collaborazione con il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca, e ha avviato un Piano nazionale nelle scuole italiane che mira a rendere strutturali i percorsi di educazione ambientale su sostenibilità e qualità dello sviluppo, legalità e rapporto tra scuola e territorio, in tutti i processi di apprendimento, formali e non formali.

Essere protagonisti dell'economia circolare e della *green economy* nel nostro Paese, significa cogliere le opportunità anche sul piano socioeconomico e sviluppare competenze e professionalità green. Come emerge dal *"Rapporto GreenItaly 2018"* a cura di *"Fondazione Symbola"* e di Unioncamere in Italia oggi sono circa 3 milioni i c.d. "green jobs", ovvero quei lavori che sono altamente specializzati, che rientrano nel quadro di quella eco-innovazione intesa come *"ogni forma di innovazione che si traduce o mira a tradursi in progressi significativi e dimostrabili verso l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, riducendo le incidenze negative sull'ambiente, aumentando la resistenza alle pressioni ambientali o conseguendo un uso più efficace e*

*responsabile delle risorse naturali” secondo la Comunicazione della Commissione “Innovazione per un futuro sostenibile – Piano d’azione per l’eco-innovazione Eco-AP”.*

Il “*Rapporto GreenItaly*” evidenzia come il contributo dei *green jobs* in termini di valore aggiunto prodotto è, per il 2017, di 197,2 miliardi di euro, pari al 12,8% del totale complessivo del Paese, una quota e insieme un nuovo paradigma economico-ambientale-culturale a favore del quale occorre contribuire a promuovere politiche formative per proiettare la nostra economia nel domani.

In aggiunta allo scenario a carattere pluriennale già delineato lo scorso anno, tale ulteriore panoramica sullo stato dell’ambiente in Italia offre il quadro di riferimento per individuare, in coerenza con il programma di Governo, responsabilità, campi di azione e linee direttrici che dovranno informare le attività del Ministero nei prossimi anni.

### **Contesto interno**

A norma dell’art. 35 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal Decreto legge n. 86 del 2018, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell’ambiente, del territorio e dell’ecosistema, con particolare riguardo alle seguenti materie:

- i. individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari, della difesa del mare e dell’ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;
- ii. gestione dei rifiuti e interventi di bonifica dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;
- iii. promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali;
- iv. politiche di promozione per l’economia circolare e l’uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico;
- v. coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati;
- vi. sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e all’impatto sull’ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell’ambiente, prevenzione e protezione dall’inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;
- vii. difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.

Coerentemente con quanto previsto dal Decreto legge n. 86 del 2018, si è proceduto a riorganizzare il Ministero, ridefinendo compiti e obiettivi nonché numero e attribuzioni delle direzioni generali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”.

Successivamente, con il Decreto legge n. 104 del 2019, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 132, è stata disposta la modifica della governance del Ministero con l'introduzione di due Capi dipartimento in luogo del Segretario generale e di una direzione generale aggiuntiva. Tale processo di ulteriore riorganizzazione si concluderà entro la fine dell'anno e imporrà, una volta concluso, l'emanazione di un atto di indirizzo ridefinito sulla base delle novità introdotte dalla suddetta normativa.

E' stato adottato, conseguentemente, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”.

Per effetto del nuovo assetto normativo, il M.A.T.T.M. è articolato in due dipartimenti, otto direzioni generali e negli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

I Dipartimenti assumono la denominazione di:

- Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo (DiPENT);
- Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI).

Il Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo (DiPENT) e' articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:

- a) Direzione generale per il patrimonio naturalistico (PNA);
- b) Direzione generale per il mare e le coste (MAC);
- c) Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua (SuA);
- d) Direzione generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione (IPP).

Il Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI) e' articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:

- a) Direzione generale per l'economia circolare (ECi);
- b) Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria (CIEA);
- c) Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CreSS);
- d) Direzione generale per il risanamento ambientale (RiA).


Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare n. 363 del 24 dicembre 2019, sono stati individuati e definiti i compiti degli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero.

Il Ministero, nell'esercizio delle sue attribuzioni, si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (I.S.P.R.A.), di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che svolge funzioni di ricerca, consulenza strategica, assistenza tecnico-scientifica, monitoraggio e controllo ambientale, informazione e formazione, educazione in materia ambientale, secondo quanto stabilito dalla legge e secondo le indicazioni della vigente direttiva generale ministeriale del 7 dicembre 2016, n. 373, concernente lo svolgimento delle funzioni e dei compiti facenti capo all'I.S.P.R.A., e della Convenzione Triennale, prevista dall'art. 12, comma 4, del decreto ministeriale 21 maggio 2010, n. 123, sottoscritta con l'Istituto in data 4 agosto 2016.

L'I.S.P.R.A., tra l'altro, opera all'interno del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, insieme alle agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, al fine del perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali e della piena realizzazione del principio «chi inquina paga», anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento di attività tecnico-scientifiche.

Il Ministero si avvale anche del supporto dell'associazione "Formez PA", Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. di cui è divenuto, nel corso del 2019, socio, e della "Sogesid S.p.A.", quale società *in house*, della quale recentemente è stato approvato il nuovo Statuto. A tal riguardo, come si evidenzierà di seguito, è necessario che durante il 2019 prosegua il percorso di valorizzazione e potenziamento della società Sogesid sostenendo un piano industriale che riconosca in tale Società il valore aggiunto apportato al sistema Paese e adottato ogni misura possibile, anche normativa, al fine di rendere la società, nel rispetto delle indicazioni della proprietà, sempre più servente verso le esigenze delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, nei settori delle bonifiche, del dissesto idrogeologico, del governo e della tutela del territorio valorizzando, con ciò, le elevate professionalità che ivi vi operano.

Si riporta, di seguito, l'organigramma del Ministero.



Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti di tutela dell'ambiente, del territorio, dell'ecosistema e del mare spettanti allo Stato.

All'azione prevalente di tutela vanno aggiunte la promozione delle politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali ed internazionali, l'azione di repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, la gestione delle politiche di coesione comunitaria nelle materie di competenza del Ministero. Si sintetizzano di seguito le aree di intervento:

Aria	mitigazione dei cambiamenti climatici; clima e certificazione ambientale;
	strategia energetica nazionale con riferimento alla riduzione delle emissioni di gas serra; efficienza energetica; energie alternative; incentivazione delle fonti di energie rinnovabili;
	prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi dovuti a radiazioni ionizzanti.
Acqua	tutela quali-quantitativa delle risorse idriche e distretti idrografici; prevenzione e riduzione dell'inquinamento e risanamento dei corpi idrici; criteri generali in materia di derivazioni di acqua e concessioni di grandi derivazioni; promozione del completamento dei sistemi di approvvigionamento idrico, di distribuzione, di fognatura, di depurazione e di riutilizzo delle acque reflue;
	difesa del mare e dell'ambiente costiero; monitoraggio dello stato dell'ambiente marino; qualità delle acque costiere e marine; gestione integrata della fascia costiera marina e attuazione della strategia marina; sicurezza in mare con particolare riferimento al rischio di rilascio di inquinanti in ambiente marino e agli scarichi in mare da nave, aeromobili o da piattaforma;
	autorizzazioni alla movimentazione di fondali marini per attività ed opere soggette alla valutazione di impatto ambientale statale.
Suolo	prevenzione e mitigazione e rimozione del rischio idrogeologico; alluvioni;
	individuazione, messa in sicurezza, caratterizzazione, bonifica e riqualificazione di siti inquinati; bonifica dei siti di interesse nazionale e dei siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale;
	uso e consumo del suolo.
Rifiuti	pianificazione, tracciabilità e vigilanza sulla gestione dei rifiuti;
	gestione integrata del ciclo dei rifiuti ivi compresi i rifiuti radioattivi e il combustibile nucleare esaurito.
Danno ambientale	prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente;
	monitoraggio delle attività relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connesse con determinate sostanze pericolose;
	azioni di risarcimento e gestione contenzioso in materia di danno ambientale.
Biodiversità	tutela della biodiversità, della fauna e della flora terrestri e marine;
	tutela delle foreste e degli ecosistemi forestali;
	commercio internazionale delle specie animali e vegetali;
	pianificazione paesaggistica;
	individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette;
siti naturalistici Unesco.	
Sviluppo sostenibile	definizione della strategia nazionale di sviluppo sostenibile;
	partecipazione del Ministero in sede europea ed internazionale alla definizione delle politiche per la transizione verso un'economia sostenibile; promozione di programmi e progetti per lo sviluppo sostenibile;
	valutazione e riduzione dei rischi derivanti da fitosanitari, sostanze chimiche pericolose e biocidi;

	immissione sul mercato di OGM e emissione nell'ambiente di OGM; valutazioni ambientali in materia di OGM;
	valutazioni di impatto ambientale e valutazioni ambientali strategiche, autorizzazioni integrate ambientali;
	politiche per le città sostenibili, mobilità sostenibile e <i>mobility management</i> ;
	politiche integrate di prodotto e di eco-sostenibilità dei consumi nel settore della PA.
Investimenti	gestione delle politiche di coesione comunitaria nelle materie di competenza del Ministero: programmazione e impiego dei fondi comunitari;
	coordinamento per una programmazione unitaria Regionale;
	programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione e coordinamento e partecipazione con i lavori del CIPE.
<i>Green economy</i>	Promozione dell'economia verde; acquisti verdi nella PA; riciclo.
Sensibilizzazione	Comunicazione, divulgazione, formazione ed educazione ambientale; promozione di progetti di cultura ambientale;
	informazione ambientale; stato, valorizzazione e fruibilità dei dati ambientali.

## SOGGETTI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE E CORRUZIONE

### **Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.)**

Il P.N.A. 2019, approvato con Delibera numero 1064 del 13 novembre 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.287 del 07 dicembre 2019, prevede che venga unificato in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e di Responsabile per la Trasparenza, al fine di rafforzarne il ruolo, in conformità alle nuove disposizioni normative in materia di trasparenza introdotte con il Decreto legislativo n. 97/2016 e alle conseguenti modifiche al Decreto legislativo n. 33/2013 in base alle quali è stata prevista anche l'eliminazione della predisposizione di un autonomo Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Con nota prot. 266/UCDM dell'8/01/2020 è stata notificata alla dott. ssa Maria Carmela Giarratano la nomina di Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero, di seguito R.P.C.T., disposta con decreto ministeriale n. 4 dell'8 gennaio 2020. Si rinvia, per i successivi aggiornamenti nel triennio di riferimento del presente Piano, ai Decreti ministeriali di nomina, pubblicati nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito *web* ministeriale.

La figura del R.P.C.T. è regolata nella Legge 6 novembre 2012, n. 190; ruolo e poteri sono stati, poi, ulteriormente ampliati dal legislatore con il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, correttivo della richiamata Legge 190 del 2012; poteri e funzioni sono disciplinati anche dal D.lgs.14 marzo 2013, n. 33, dal D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.

I compiti del R.P.C.T. sono stati recentemente oggetto di interpretazione da parte dell'A.N.A.C. nel P.N.A. 2019. In particolare, il R.P.C.T. elabora il P.T.P.C.T. e lo sottopone all'organo di indirizzo politico per la conseguente adozione.

Il R.P.C.T. verifica anche l'*efficace attuazione* e l'*idoneità* del P.T.P.C.T.; propone modifiche dello stesso Piano quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione. Verifica, d'intesa con il dirigente competente, l'*effettiva rotazione degli incarichi* negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione, nonché definisce le *procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti* destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione. Vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio, e di segnalare le violazioni all'A.N.A.C..

Il R.P.C.T. vigila sul *funzionamento* e sull'*osservanza* del Piano. A questo proposito, si ricorda che, con particolare riguardo alle attività e aree di rischio individuate nel P.T.P.C.T. e alle misure di contrasto del rischio di corruzione, sussistono obblighi di informazione nei confronti del R.P.C.T. In particolare, l'art. 16, co. 1 *ter*, D.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali sono tenuti a “*fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione*” e l'art. 8 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 stabilisce che i dipendenti dell'amministrazione sono tenuti a “*rispettare le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e a prestare collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione*”.

Qualora il R.P.C.T. verifichi “*disfunzioni*” inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza le segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione (O.I.V.) e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Tra compiti del R.P.C.T. vi è anche l'elaborazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta, pubblicata nel sito web dell'amministrazione e trasmessa all'organismo indipendente di valutazione (OIV) e all'organo di indirizzo dell'amministrazione.

In particolare, La legge n. 190/2012 e il D.lgs. n. 33/2013 attribuiscono alla figura del R.P.C.T. la titolarità di diversi compiti e poteri, i più rilevanti dei quali risultano essere:

- la predisposizione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- la segnalazione delle “disfunzioni” inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.);
- l'indicazione dei nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza agli uffici competenti per l'esercizio dell'azione disciplinare;
- la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- le proposte di modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione;
- la verifica, d'intesa con il dirigente competente, circa l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai fenomeni di corruzione;
- la definizione delle procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione;
- la redazione delle relazioni annuali recanti i risultati dell'attività svolta, tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei P.T.P.C.T.;
- le funzioni di responsabile della trasparenza;

- il riesame dell'accesso civico;
- l'obbligo di effettuare la segnalazione all'Ufficio di disciplina di cui all'art.43 comma 5 del d.lgs. n. 33/2013 nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria;
- la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'Amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione;
- la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'A.N.A.C. dei risultati del monitoraggio;
- la vigilanza sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.lgs. n. 39/2013, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio, e di segnalare le violazioni all'A.N.A.C.. A tale proposito è utile ricordare che l'Autorità ha precisato che spetta al R.P.C.T. *“avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 18 (per le sole inconferibilità). Il procedimento avviato dal R.P.C.T. è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all'organo conferente. All'esito del suo accertamento il R.P.C.T. irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013. Per effetto di tale sanzione, l'organo che ha conferito l'incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza”*.

A fronte di tali compiti, la Legge n. 190/2012 prevede anche una serie di responsabilità:

- l'articolo 1, comma 12, stabilisce che in caso di commissione, all'interno dell'Amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il R.P.C.T. risponde ai sensi dell'articolo 21 del D.lgs. n. 165/2001, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano medesimo;
- l'articolo 1, comma 14, stabilisce che in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile risponde ai sensi dell'articolo 21 citato nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. Ne consegue che in caso di ripetute violazioni del P.T.P.C.T. la prova liberatoria per il R.P.C.T. consiste nella dimostrazione di avere comunicato agli uffici le misure da adottare con le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano, con conseguente trasferimento in capo ai dirigenti della responsabilità per la mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione;
- in caso di commissione all'interno dell'amministrazione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, resta immutata a carico del R.P.C.T. la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione (art. 1,

comma 12), salvo che, nuovamente, venga fornita la prova di avere predisposto prima della commissione del fatto un P.T.P.C.T. con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso.

Il quadro normativo rilevante è il seguente:

- l'art. 1, co. 9, lett. c) Legge n. 190/2012, con particolare riguardo ai contenuti del P.T.P.C.T. stabilisce che in esso debbano essere previsti obblighi di informazione nei confronti del R.P.C.T.;
- l'art. 16, co. 1, lett. l) *ter*, D.lgs. n. 165/2001 stabilisce che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali sono tenuti a fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione;
- l'art. 8 D.P.R. n. 62/2013 stabilisce che i dipendenti dell'Amministrazione sono tenuti a rispettare le prescrizioni contenute nel Piano per la prevenzione della corruzione e a prestare collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione.

Nelle modifiche apportate dal D.lgs. n. 97/2016 risulta evidente l'intento di rafforzare i poteri di interlocuzione e di controllo del R.P.C.T. nei confronti di tutta la struttura: il R.P.C.T. deve avere la possibilità di incidere effettivamente all'interno dell'Amministrazione o dell'ente e alla sua responsabilità, si affiancano con maggiore decisione quelle dei soggetti che, in base alla programmazione del P.T.P.C.T., sono responsabili dell'attuazione concreta delle misure di prevenzione.

Lo stesso D.lgs. n. 165/2001 individua tra i compiti dei dirigenti di uffici dirigenziali generali quello di concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione, fornendo anche informazioni necessarie per l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio corruttivo e provvedendo al loro monitoraggio (art. 16, co. 1 lett. *l-bis*), *l-ter*) e *l-quater*).

La reale efficacia del modello di sistema di prevenzione della corruzione che ne deriva dipende dall'effettivo coinvolgimento e responsabilizzazione di tutti coloro che, a vario titolo, sono chiamati a partecipare all'adozione e all'attuazione delle misure preventive.

Il D.lgs. n. 97/2016 persegue anche l'intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del R.P.C.T. e quelle dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di *performance* organizzativa e l'attuazione delle misure di prevenzione.

In tal senso si prevede, da un lato, la facoltà all'O.I.V. di richiedere al R.P.C.T. informazioni e documenti necessari per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza e, dall'altro, che la relazione annuale del R.P.C.T., recante i risultati dell'attività svolta da pubblicare nel sito web dell'Amministrazione, venga trasmessa all'O.I.V. oltre che all'organo di indirizzo dell'Amministrazione.

Il Responsabile svolge un rilevante ruolo propulsivo e di monitoraggio nell'ambito del sistema di prevenzione della corruzione, con l'ausilio comunque di tutte le strutture e del personale del Ministero, compatibilmente con i ruoli e i compiti da ciascuno svolti e nell'ambito delle rispettive responsabilità.

I dirigenti, in particolare, sono chiamati a vigilare sul rispetto delle prescrizioni del presente Piano e degli obblighi sanciti dai regolamenti di disciplina, dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti e dal codice di comportamento del Ministero.

In caso di loro violazione gli stessi sono tenuti ad attivare i poteri disciplinari e di segnalazione all'Autorità giudiziaria o contabile competente.

Tutti i dirigenti svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, di iniziativa o su sua richiesta.

I dipendenti sono, altresì, tenuti ad assicurare la propria collaborazione al Responsabile e a segnalare – impregiudicato l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria - eventuali situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui siano venuti a conoscenza ovvero, laddove svolgono attività ad alto rischio di corruzione, a riferire tempestivamente al proprio dirigente in merito ad ogni eventuale anomalia riscontrata e sul rispetto dei tempi procedurali.

Anche i collaboratori esterni a qualsiasi titolo del Ministero sono tenuti al rispetto di quanto prescritto nel presente Piano e nel codice di comportamento nonché a segnalare le eventuali situazioni di illecito di cui vengano a conoscenza.


### **Struttura di supporto al R.P.C.T.**

Nello svolgimento dell'incarico il R.P.C.T. si avvale, tra gli altri, della Divisione VI – Ufficio legale, trasparenza, comunicazione, vigilanza della Direzione Generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione (I.P.P.), tra le cui funzioni è posta anche quella di supporto al R.P.C.T., ai sensi del D.M. 363 del 24/12/2019.

Il R.P.C.T. si avvale, inoltre, di una rete di referenti dallo stesso individuati con specifico provvedimento, alla luce del nuovo assetto organizzativo del M.A.T.T.M. come sopra indicato. In tale ambito, il Gabinetto e gli Uffici di diretta collaborazione si avvalgono del Referente anticorruzione della Direzione generale I.P.P., al quale assicurano ogni necessario supporto istruttorio, per il tramite di uno o più funzionari individuati dal Capo di Gabinetto nell'ambito dei medesimi Uffici di diretta collaborazione.

Viene, poi, costituito un **Gruppo di lavoro di supporto istruttorio al R.P.C.T.** con il compito di supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con riferimento alle attività di aggiornamento del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza e a quelle di predisposizione di un protocollo di vigilanza collaborativa con l'A.N.A.C., nonché ai conseguenziali adempimenti.

Si riporta, di seguito, lo schema organizzativo del R.P.C.T.



### Organismo Indipendente di Valutazione

Un ruolo fondamentale nel sistema di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza è svolto anche dall'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) al quale il recente Decreto legislativo n. 97/2016 ha attribuito nuovi compiti, in aggiunta a quelli già previsti dalla normativa in materia di trasparenza.

In particolare, in aggiunta ai compiti in materia di trasparenza previsti dal Decreto legislativo n. 33/2013, tra cui il compito di attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza, il novellato articolo 1, comma 8-bis, della Legge n. 190/2012 stabilisce che l'Organismo Indipendente di valutazione può chiedere al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. L'O.I.V. riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza. L'O.I.V. del Ministero è costituito in struttura collegiale, Presidente e due componenti, che durano in carica tre anni. Con Decreto Ministeriale n. 341 del 28 novembre 2016 è stato nominato il Presidente, venuto a scadenza e in corso di nuova nomina, mentre i componenti sono stati nominati con Decreto del Ministro n. 133 del 15 maggio 2019.

## **L'organo di indirizzo**

L'organo di indirizzo politico amministrativo e strategico ha un ruolo proattivo nel sistema di prevenzione della corruzione, nei termini definiti dalla normativa di settore, di seguito delineati.

Il quadro normativo di riferimento che definisce i contorni del rapporto tra Ministro e R.P.C.T. in termini di integrazione funzionale dei vicendevoli compiti e poteri è il seguente:

- l'art. 1, co. 8, Legge n° 190/2012 stabilisce che l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del P.T.P.C.T.. Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la legge attribuisce al R.P.C.T. per la predisposizione del P.T.P.C.T. e per la verifica sulla sua attuazione e idoneità, con conseguente potere di proporre le necessarie modifiche allo stesso Piano;
- l'art. 1, co. 14, Legge n° 190/2012 stabilisce l'obbligo per il R.P.C.T. di riferire all'Organo di indirizzo politico sull'attività, con la relazione annuale sopra citata, da pubblicare anche nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il R.P.C.T. è tenuto a riferire sull'attività svolta;
- l'art. 1, co. 7, Legge n° 190/2012 stabilisce l'obbligo da parte del R.P.C.T. di segnalare all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione. Al fine di garantire che il R.P.C.T. abbia adeguati poteri per poter svolgere con effettività i propri compiti, la medesima disposizione stabilisce che l'organo di indirizzo dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al R.P.C.T. funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Per tali finalità, si evidenzia che la nuova struttura organizzativa del M.A.T.T.M., così come completata ai sensi del sopra richiamato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare n. 363 del 24 dicembre 2019, di individuazione e definizione dei compiti degli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero, ha previsto presso l'articolazione di ciascun Capo Dipartimento un apposito ufficio di livello dirigenziale non generale, al quale risultano attribuiti, tra gli altri, specifici compiti in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

## **I titolari degli uffici di diretta collaborazione e dei titolari degli incarichi amministrativi di vertice**

Il "P.N.A. 2019" ha riservato particolare attenzione alla necessità che i titolari degli uffici di diretta collaborazione e i titolari degli incarichi amministrativi di vertice assicurino un pieno coinvolgimento e la

partecipazione nel processo di elaborazione del Piano. Si fa rinvio, sul punto, a quanto previsto nel medesimo “PNA 2019”.

### **Il personale**

Uno strumento di definizione generale della strategia di prevenzione necessariamente fonda la propria efficacia sull’apporto partecipativo di tutti i soggetti che a vario titolo prestano attività lavorativa a favore dell’Istituto. Si fa in particolare riferimento a tutto il personale del Ministero (dirigenti e non dirigenti) e tutti i soggetti delle cui prestazioni il Ministero si avvale, compresi coloro che prestano servizio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo nonché i consulenti e i collaboratori, i componenti dei Comitati, delle Commissioni e degli Organismi di supporto strumentali ai compiti istituzionali del Ministero.

Di particolare importanza risulta il coinvolgimento degli addetti alle aree in cui si collocano i processi risultati a maggior rischio di corruzione e, in tal senso, gli stessi sono chiamati a collaborare alla corretta attuazione delle misure preventive individuate nel presente P.T.P.C.T. secondo le direttive del proprio Responsabile, proponendo, altresì, a fronte dell’esperienza maturata nell’esercizio delle mansioni, ogni utile accorgimento ritenuto funzionale alla costituzione di adeguati presidi, tenuto conto delle specificità di ciascun processo a rischio.

A ciò si aggiunga la nuova disposizione, recata dal Decreto legislativo n. 97/2016, in materia di trasparenza, che prevede l’obbligo di individuazione dei responsabili della trasmissione dei documenti, delle informazioni e dei dati e dei responsabili della loro pubblicazione. Si rinvia, sul punto, alla successiva sezione del Piano dedicata alla trasparenza.

Per il personale dirigenziale rileva, inoltre, la nuova disposizione, sempre introdotta dal recente Decreto legislativo n. 97/2016, in base alla quale “*i dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge*”.

### **Gli stakeholders**

Al fine di migliorare la strategia complessiva in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, inoltre, si intende assicurare il più ampio coinvolgimento anche degli *stakeholders* esterni oltre che dei soggetti interessati interni. La peculiarità e l’ampiezza delle funzioni svolte dal M.A.T.T.M. si riflette inevitabilmente sul rapporto con gli *stakeholders*, che già da tempo, il Ministero coinvolge attivamente nello svolgimento delle stesse. L’individuazione degli *stakeholders* è stata effettuata nel Piano della *Performance* dell’Amministrazione del 2018, al quale si fa espresso rinvio: <http://www.minambiente.it/pagina/piano-della-performance>.

Il P.T.P.C.T. 2020-2022, nel secondo aggiornamento che avverrà a seguito della conclusione delle procedure di riorganizzazione, sarà sottoposto a consultazione pubblica e, a tal fine, i suddetti saranno pubblicati sul sito istituzionale per un periodo non inferiore a dieci giorni, utili per acquisire proposte e integrazioni.

### **Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (R.A.S.A.)**

Con Decreto del 22/02/2017, l'ex Segretario Generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha nominato, quale Responsabile dell'Anagrafe per la stazione Appaltante (R.A.S.A.), il dirigente della ex Divisione V della ex Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale, Dott.ssa Emma Stea, in considerazione delle funzioni di competenza della medesima Direzione.

Il R.A.S.A. attende a tutti gli adempimenti necessari per la più puntuale attuazione delle disposizioni normative in materia di Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti (A.U.S.A.) e riferisce, al termine di ogni esercizio, sull'attività svolta al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

### **Altri soggetti**

#### *Enti vigilati e la Società in house*

L'**I.S.P.R.A.** (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) è un ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile, delle cui prestazioni il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si avvale (ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.P.C.M. n. 142/2014 e del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'Economia, n. 123 del 21 maggio 2010) per l'esercizio dei compiti istituzionali e le attività tecnico-scientifiche e di controllo ambientale di interesse nazionale.

L'I.S.P.R.A., ai sensi del suddetto D.M. n. 123/2010, è sottoposto alla vigilanza del Ministro, il quale impartisce le direttive generali alle quali l'Istituto si attiene nel perseguimento dei compiti istituzionali.

Per effetto della sua natura giuridica di ente di ricerca di diritto pubblico, l'I.S.P.R.A. rientra nell'ambito delle pubbliche amministrazioni ed è, pertanto, autonomamente sottoposto a tutti gli obblighi e agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. L'I.S.P.R.A., pertanto, individua e nomina autonomamente il proprio Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ed è tenuto ad adottare un proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, per il quale il P.N.A. 2019 dell'A.N.A.C. costituisce atto di indirizzo.

In quanto Ministero vigilante, comunque, tra gli indirizzi dati con la "*Direttiva generale concernente lo svolgimento delle funzioni e dei compiti facenti capo all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) per l'anno 2017*", emanata dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto n. 373 del 07 dicembre 2016, è stato espressamente previsto che "*L'Istituto mantiene*

*costantemente alta l'attenzione e l'impegno tesi alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza ed integrità degli atti, attuando scrupolosamente le disposizioni e gli adempimenti specificamente previsti dalle vigenti normative e dall'A.N.A.C., anche con particolare riferimento a quelle preordinate a prevenire eventuali situazioni di incompatibilità e conflitti di interesse nell'espletamento di incarichi e nello svolgimento delle attività istituzionali, in specie concernenti i procedimenti di valutazione e controllo delle prescrizioni ambientali, nonché di stima dei danni ambientali”.*

La società “SOGESID S.p.A.” è una società partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, della quale il Ministero dell'ambiente può avvalersi, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.P.C.M. n. 142/2014 e ss.mm.ii, per le attività strumentali alle finalità e alle attribuzioni istituzionali, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale per la gestione *in house*. Il Ministero esercita sulla stessa un controllo cd. analogo.

Più in particolare, la società svolge per il Ministero molteplici funzioni di supporto tecnico specialistico e attività progettuali e/o attuative degli interventi di competenza ministeriale in materia ambientale, attraverso affidamenti diretti.

Stante lo stretto e continuo rapporto di collaborazione tra l'amministrazione e la società sono stati e sono emanati diversi provvedimenti che ne regolano il funzionamento e i rapporti col Dicastero, anche in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante Codice dei contratti pubblici e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”.

Primario strumento di disciplina della società *in house* in questione è la Direttiva del Ministro sull'attività che la “società Sogesid” è chiamata a svolgere per conto del Ministero approvata, per l'anno 2019, con D.M. 118 del 2 maggio 2019.

In data 19.12.2018 è stata, altresì, sottoscritta la Convenzione Quadro, regolarmente ammessa al controllo con visto della Corte dei Conti n. 1-122 del 15.01.2019 che disciplina parametri e criteri sotto i profili giuridici ed economici ai quali si devono attenere le convenzioni attuative da stipularsi tra le Direzioni Generali e la società.

All'art. 17 di tale Convenzione Quadro è specificato che la “*Sogesid S.p.A.*” si impegna, in particolare, a dare piena attuazione al sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità degli atti, secondo un modello integrato con quello previsto dalla D.Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii., nonché all'osservanza delle particolari disposizioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente alle Società partecipate dal predetto Ministero dell'Economia e delle Finanze.”

Inoltre, al fine di disciplinare nel dettaglio il controllo che il Ministero esercita sulla società, anche in un'ottica di rafforzamento delle misure di prevenzione della corruzione, oltre che per il buon andamento dell'attività

amministrativa, il Ministro ha adottato, in data 19.11.2018, la Direttiva relativa ai contenuti ed alle modalità di esercizio del controllo analogo del Ministero sulla società Sogesid (D.M. n. 335 del 19.11.2018).

A seguito delle modifiche normative introdotte dal Decreto legislativo n. 97/2016, è stato delineato più chiaramente l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Sul tema del rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, l'A.N.A.C., con la determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, recante *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*, con particolare riferimento alle Società *in house*, ha affermato che, considerato il peculiare rapporto di controllo che le amministrazioni hanno con dette società, queste ultime rientrano nell'ambito delle società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012.

Conseguentemente, la società *“Sogesid s.p.a.”* deve pertanto ottemperare alle prescrizioni indicate nella predetta delibera A.N.A.C. in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, trasmettendo apposita attestazione sul rispetto delle suddette prescrizioni al Ministero dell'ambiente alla fine di ciascun esercizio. Il Ministero provvederà ad effettuare apposite verifiche sul rispetto delle suddette prescrizioni.

Con specifico riferimento al *“personale Sogesid”*, la suddetta Convenzione Quadro ha previsto che si applichino le disposizioni di cui al D.Lgs n. 39 del 2013, in materia di inconfiribilità e incompatibilità nonché dei vigenti codice etico e piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza. A tale scopo detto personale, prima dell'assunzione dell'incarico, dovrà rendere a Sogesid apposita dichiarazione.

A tal proposito nella circolare dell'ex Segretario Generale a tutte le strutture del Ministero prot. n. 37 in data 7.01.2019 è stabilito che, conformemente a quanto disposto nel citato D.M. n. 335 del 19.11.2018, *“le dichiarazioni di inconfiribilità e di incompatibilità rese dal personale utilizzato nelle diverse Convenzioni attuative alla Sogesid, dovranno costituire il presupposto per la trasmissione, da parte della società alle Direzioni generali, di attestazioni riassuntive concernenti le singole unità di personale di rispettiva competenza”*.

Gli **Enti Parco Nazionali**, istituiti ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, che ne indica le finalità, svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico e sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ai suddetti Enti si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70.

Con legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono stati, inoltre, istituiti:

- ai sensi dell'art.114, comma 10, il Parco Geominerario storico ambientale della Sardegna;

- ai sensi dell'articolo 114, comma 14, i parchi minerari Tecnologico ed Archeologico delle Colline Metallifere grossetane ed il Parco Museo delle miniere dell'Amiata;
- ai sensi dell'articolo 115, il Parco geopaleontologico di Pietraroja.

Con la Legge 23 marzo 2001, n. 93, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, è stato istituito Parco Museo minerario delle miniere di Zolfo delle Marche.

L'attività di vigilanza dei Parchi minerari è rimessa, ai sensi dei rispettivi Statuti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e si esercita sugli atti di Bilancio e Regolamenti.

In considerazione della loro natura giuridica, gli Enti in questione sono autonomamente sottoposti a tutti gli obblighi e agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

I suddetti Parchi, pertanto, procedono all'individuazione ed alla nomina di un proprio Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e si dotano di un proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione non sottoponibile ad approvazione ministeriale e per il quale i P.N.A. 2016 e 2019 dell'A.N.A.C. e successivi aggiornamenti costituiscono atti di indirizzo.

Nell'ambito della vigilanza esercitata, comunque, vengono assicurate tutte le iniziative utili per sollecitare gli enti interessati all'adozione tempestiva delle misure necessarie a garantire il corretto andamento dell'azione amministrativa.

Con apposita Circolare della struttura competente alla vigilanza, pubblicata anche sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, si è, inoltre, richiamata l'attenzione di tutti gli Enti Parco Nazionali e del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna agli adempimenti in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità e trasparenza nella pubblica amministrazione e di gestione del ciclo della performance, con particolare riferimento ai Piani da adottare in conformità agli indirizzi di cui al P.N.A. 2016 dell'A.N.A.C.

Per completezza, si rappresenta che il Ministero esercita funzioni di vigilanza anche nei confronti delle **Autorità di Bacino distrettuali**, enti pubblici non economici, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale, contabile e tecnico-scientifica, operanti in materia di difesa del suolo e tutela delle acque e gestione delle risorse idriche.

Parimenti, il Ministero esercita un'azione di vigilanza sui **Consorzi relativi alla gestione di particolari tipologie di rifiuti**, aventi personalità giuridica di diritto privato, previsti dal Codice dell'ambiente quale espressione del principio di rango europeo della c.d. "responsabilità estesa del produttore". In particolare il Ministero verifica l'attività consortile esaminando i bilanci e relative relazioni di gestione, nonché i piani di

prevenzione che gli stessi consorzi sono tenuti a trasmettere, al fine di accertare il perseguimento delle finalità ambientali in tema di recupero, riciclo, ovvero corretto smaltimento.

Sugli Enti vigilati di cui sopra le Direzioni generali sotto indicate, per quanto di rispettiva competenza, esercitano le funzioni di vigilanza e individuano i processi a rischio corruzione connessi alle medesime funzioni di vigilanza e relative misure di prevenzione, che saranno oggetto di conseguente aggiornamento del P.T.P.C..

Ex Direzione Generale per la protezione della natura e del mare – ora DG PNA	Enti Parco Nazionali, i Parchi minerari e il Parco Geominerario storico ed ambientale della Sardegna
Ex Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque – ora DG SuA	Autorità di Bacino distrettuali
Ex Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento – ora DG RIA	Consorzi rifiuti

## **MAPPATURA DEI PROCESSI E DEI RELATIVI RISCHI - VALUTAZIONE DEI RISCHI**

Per quanto attiene alla gestione del rischio corruzione, si seguono le indicazioni fornite dall'A.N.A.C. di cui al *Piano Nazionale Anticorruzione*” e relativi aggiornamenti.

I fenomeni corruttivi non riguardano il solo compimento di reati, ma toccano l'adozione di comportamenti e atti contrari, più in generale, al principio di imparzialità e buon andamento al cui rispetto sono tenute le pubbliche amministrazioni e i soggetti che svolgono attività di pubblico interesse. Sono quindi di seguito indicate le misure di carattere generale, alcune coincidenti con interventi di natura organizzativa, che sono stati adottati al fine di rafforzare la capacità della struttura ministeriale di respingere l'insorgere di tali fenomeni.

Per la predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2021, ciascuna struttura ministeriale ha proceduto nuovamente ad una analisi e aggiornamento dei processi a rischio già mappati nel precedente Piano, dei relativi rischi e misure di prevenzione per ogni procedimento e ad individuare nuovi processi e/o nuove misure specifiche ad integrazione di quelli precedentemente individuati, in attesa di meglio definirli a conclusione del processo di riorganizzazione, in corso.

### **Procedura di valutazione del rischio**

La mappatura dei processi si presenta essenziale per poter procedere all'aggiornamento della valutazione del rischio per ciascun processo o fase di processo censito.

L'attività di valutazione come noto si incentra su:

- identificazione del rischio;
- analisi del rischio;
- ponderazione del rischio.

### ***Identificazione del rischio***

L'identificazione degli eventi rischiosi è consistita nella ricerca, individuazione e descrizione dei singoli eventi rischiosi affinché per ciascun processo o fase di processo sulla base anche della disamina del contesto esterno e degli assetti organizzativi potessero essere individuati i possibili rischi corruttivi con i relativi fattori abilitanti (eccessiva discrezionalità, carenza di specifici sistemi di controllo, concentrazione di potere in capo ad un solo soggetto ecc..).

L'attività svolta è confluita in una Scheda denominata “*Allegato A processi*” (Allegato A).

### *Analisi del rischio*

L'analisi del rischio si ottiene attraverso la valutazione, per ciascun processo o fase di processo, dell'eventualità che l'evento rischioso possa realizzarsi (probabilità) e delle conseguenze che lo stesso produce sull'organizzazione (impatto economico, organizzativo e reputazionale).

### *Ponderazione del rischio*

La ponderazione del rischio è quella fase del processo di *risk management* rivolta a stabilire le priorità e l'urgenza di trattamento dei potenziali eventi rischiosi riscontrati e valutati.

Quanto sopra si colloca nell'ottica per cui il principale obiettivo strategico della prevenzione è quello di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione.

Pertanto, in tale contesto, rilevante si presenta la scelta degli eventi rischiosi, associati ai vari processi esaminati, da sottoporre prioritariamente al trattamento in quanto si presentano con elevati indici di probabilità per quanto concerne il loro verificarsi.

### *Trattamento del rischio*

La fase del trattamento del rischio è rivolta all'individuazione progettazione e valutazione (scelta) delle specifiche misure da predisporre per neutralizzare o ridurre il rischio corruttivo.

L'adozione delle misure, tanto generali che specifiche, è da valutarsi sulla base della loro sostenibilità e verificabilità.

## **MISURE di CARATTERE GENERALE**

### **Codice di comportamento**

Con D.P.R. n. 62/2013 è stato emanato il “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*” che definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che tutti i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

All'interno del Ministero e con riguardo specifico ai dipendenti di quest'ultimo, è in vigore il “*Codice di comportamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*”, adottato con Decreto Ministeriale n. 279 del 19 novembre 2014, che integra e specifica le previsioni di cui al suddetto D.P.R. n. 62/2013. Per i dettagli sulle varie disposizioni del Codice si rinvia al contenuto del documento pubblicato sul sito ministeriale alla pagina “*Amministrazione trasparente*” - *Disposizioni generali*”.

Fermo restando quanto già previsto dal richiamato P.T.P.C.T. 2019-2021, la Direzione generale competente in materia di personale predisporrà un apposito aggiornamento del *Codice di Comportamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare* (adottato con DM 279 del 19/11/2014), prevedendo, previo parere obbligatorio dell'OIV, ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del d. lgs. n. 165 del 2001, ulteriori e ancor più incisivi meccanismi relativi alla dichiarazione, verifica e controllo circa l'inesistenza di conflitti di interessi, potenziali e/o attuali, e, in particolare:

- a) l'obbligo di dichiarare rapporti di parentela e/o affinità entro il secondo grado con i dirigenti, funzionari del M.A.T.T.M., oltre che con gli organi di vertice politico e/o con i Responsabili/capi e i componenti degli Uffici di diretta collaborazione;
- b) l'espressa applicazione delle norme di tutto il Codice di comportamento anche ai consulenti, collaboratori e/o dipendenti di società operanti presso il Ministero, anche nella forma dell'*in house providing*, e che prestino la propria attività lavorativa presso il Ministero medesimo;
- c) l'estensione della disciplina contenuta nel Decreto Trasparenza n. 257 del 1 agosto 2018 a tutti i dirigenti del Ministero e la trasfusione della procedura ivi prevista nel codice di comportamento con la previsione di sanzioni disciplinari in caso di violazione della stessa.

### **Rotazione del personale**

L'articolo 1, comma 5, lett. b) della Legge n. 190/2012 prevede che le pubbliche amministrazioni debbano definire procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.

L'articolo 1, comma 10, lettere b) e c) della Legge n. 190/2012 stabilisce che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza debba provvedere alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, nonché alla promozione della formazione del personale, che la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, con cadenza periodica, è tenuta ad assicurare ai sensi dell'art. 1, comma 11, della suddetta Legge n. 190/2012.

Merita in questa sede evidenziare che, come ricordato dall'A.N.A.C., la rotazione va correlata all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali.

Si rende dunque necessaria la programmazione di una adeguata attività di affiancamento propedeutica alla rotazione, al fine di consentire ai dipendenti di acquisire le necessarie competenze professionali.

La stessa Autorità, consapevole di quanto la rotazione possa in linea astratta influire sull'efficienza dell'ufficio, ha richiesto che i dirigenti, che non provvedono all'attuazione della misura, procedano a motivare

adeguatamente in ordine alle ragioni che non hanno permesso la rotazione e a predisporre misure organizzative di prevenzione che abbiano effetti analoghi, come, ad esempio, la segregazione delle funzioni, la previsione di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori.

Vanno identificate, in via preventiva:

- le unità di personale addette agli uffici e ai servizi che svolgono attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione;
- il tempo di permanenza;
- gli idonei percorsi formativi predisposti al fine di poter applicare tale misura in conformità al dettato normativo e alla riduzione del rischio, che possano crearsi relazioni particolari tra Amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e di fenomeni corruttivi, assicurando comunque la continuità dell'azione amministrativa.

In ordine alla rotazione straordinaria, richiamata la delibera dell'A.N.A.C. del 26 marzo 2019, n. 215 (Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-*quater* del D.lgs. n. 165/2001), il monitoraggio sarà effettuato dal Responsabile P.C.T. attraverso l'acquisizione semestrale dei dati relativi ai reati commessi dai dipendenti contro la pubblica amministrazione (a seguito di sentenza passata in giudicato) mediante interlocuzione dei referenti per la prevenzione della corruzione con la Direzione generale I.P.P. Il monitoraggio dovrà consentire di individuare, per ciascun procedimento disciplinare, la trasgressione accertata e la sanzione conseguentemente irrogata, nonché i procedimenti penali e per responsabilità amministrativa eventualmente connessi. La misura consentirà, altresì, di individuare le violazioni maggiormente ricorrenti presso le strutture centrali e periferiche, al fine di pervenire all'individuazione di ulteriori misure organizzative per la prevenzione di illeciti su cui saranno fornite a cura del R.P.C.T. apposite istruzioni operative in merito.

Le misure di prevenzione della corruzione connesse alla rotazione del personale vengono applicate anche con riferimento alle attività svolte da consulenti, collaboratori e/o dipendenti di società operanti presso il Ministero, anche nella forma dell'*in house providing*, avendo particolare cura di evitare che dette figure professionali operino presso Direzioni Generali all'interno delle quali risultano assegnati dirigenti o funzionari del M.A.T.T.M. che abbiano con loro un rapporto di parentela e/o affinità entro il secondo grado, nonché un loro impiego in ambiti di attività riferibili a prestazioni commissionate dal M.A.T.T.M. alla società in house di appartenenza degli stessi soggetti, qualora le prestazioni svolte possano configurare una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale.

In sede di prima attuazione, i Direttori generali effettuano una apposita ricognizione degli eventuali rapporti di parentela e/o affinità in essere e concordano con le società le necessarie rotazioni, che debbono avere luogo entro e non oltre 180 giorni dall'adozione di un regolamento di disciplina da parte della DG IPP.

### *Rotazione straordinaria*

Per rotazione “straordinaria” deve intendersi quella rotazione eccezionale, eventuale e cautelare (diversa, quindi, dalla rotazione quale misura ordinaria di organizzazione) prevista dall’articolo 16, comma 1, lettera l-quater, del Decreto legislativo n. 165/2001, nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

### *Rotazione ordinaria*

Il Ministero, già in occasione dell’ultima riorganizzazione stabilita con D.P.C.M. n. 142/2014 e conclusa alla metà dell’anno 2015, ha proceduto ad applicare una notevole rotazione del personale dirigenziale a capo delle nuove Direzioni ministeriali, che ha comportato anche la rotazione del personale non dirigenziale che è stato conseguentemente assegnato alle nuove strutture.

Si precisa, a tal proposito, che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si trova ad operare in un contesto di risorse umane (dirigenziali e non) fortemente sottodimensionato rispetto alle funzioni e ai compiti da svolgere, nonché particolarmente carente di personale con professionalità tecnica.

La competente *Direzione generale I.P.P.* provvederà adottare un apposito provvedimento di disciplina e organizzazione della rotazione del personale.

In fase di completamento della riorganizzazione, a seguito delle modifiche apportate al DPCM n. 97 del 2019 e del richiamato decreto ministeriale n. 363 del 2019, si procederà, secondo criteri che salvaguardino in ogni caso il regolare andamento dell’azione amministrativa del M.A.T.T.M., ad assicurare la rotazione di tutti i titolari di incarichi dirigenziali di seconda fascia che hanno svolto il medesimo incarico, a prescindere dalle aree di rischio, per più di 5 anni consecutivi.

### **Incarichi istituzionali ed extraistituzionali**

Con Decreto del Direttore Generale della ex Direzione degli Affari Generali e del Personale n. 12586 del 08.11.2016 è stato adottato il Regolamento per il funzionamento del Servizio Ispettivo del personale, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 62, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche ed integrazioni che ha la funzione di accertare l’osservanza, da parte del personale, anche a tempo determinato, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle vigenti disposizioni in materia di incompatibilità, di svolgimento di libera attività professionale, di divieto di cumulo di impieghi ed incarichi e di conflitto di interessi, anche potenziale, così come stabilito dall’articolo 1, commi da 56 a 65, della Legge n. 662/1996

Inoltre, con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 343 del 29.11.2016, sono stati dettati **criteri generali in materia di conferimento degli incarichi istituzionali ed extraistituzionali** al personale che presta servizio presso il Ministero, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale.

I criteri sono finalizzati ad escludere casi di incompatibilità e situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio delle funzioni attribuite al dipendente, al fine di garantire i principi di imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa.

Per quanto attiene ai contenuti si fa rinvio al Decreto suddetto, pubblicato sul sito istituzionale, ed alle considerazioni già svolte nel precedente Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

Si richiama, altresì, la Circolare della ex Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale di attuazione al suddetto Decreto ministeriale n. 343/2016, che individua l'interpello quale strumento più adeguato per consentire una selezione comparativa tra gli aspiranti allo svolgimento degli incarichi istituzionali, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità.

La competente Direzione Generale I.P.P. provvederà ad integrare la circolare applicativa sopracitata, in modo tale che siano inequivocabilmente attestate e verificate le condizioni per il conferimento degli incarichi istituzionali di cui all'art. 10 del Decreto Ministeriale n. 343/2016, attraverso l'espressa previsione nella medesima circolare che la procedura preveda:

- a) il rilascio di un'attestazione di avvenuta verifica da parte del Direttore generale di assegnazione del dipendente (o del Capo Dipartimento o del Capo di Gabinetto) della non coincidenza e compatibilità delle funzioni oggetto dell'incarico conferito con le mansioni svolte dal dipendente per l'amministrazione, nonché dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse, in relazione ai compiti assegnati al dipendente/dirigente;
- b) la predisposizione di apposito modello di dichiarazione del dipendente destinatario di incarico istituzionale, analogo a quello previsto per gli incarichi extraistituzionali, che contenga le seguenti dichiarazioni:
  - l'impegno a svolgere l'incarico al di fuori dell'orario di lavoro, senza utilizzare beni, mezzi e attrezzature del Ministero;
  - l'assicurazione circa il puntuale e corretto svolgimento dei compiti d'ufficio;
  - la non compromissione del prestigio e immagine dell'amministrazione;
  - l'assenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse, e impegno a comunicare eventuali incompatibilità/conflitti sopravvenuti.

A decorrere dall'anno 2020, i referenti delle Direzioni generali effettueranno una verifica degli incarichi già conferiti ai dipendenti e, in occasione del conferimento di nuovi incarichi, disporranno una rotazione, affidandoli a personale che non sia stato destinatario di alcun incarico, compatibilmente con la professionalità posseduta e i requisiti richiesti per l'incarico stesso. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di procedere al rinnovo degli incarichi, ove espressamente prevista dalla normativa di riferimento e nei limiti temporali dalla stessa previsti.

Dell'avvenuta procedura di rotazione, i Direttori generali daranno informazione al R.P.C.T..

La massima attenzione dovrà essere data da parte di ogni struttura del Ministero al rispetto del principio di diversificazione nel conferimento degli incarichi anche a personale esterno all'amministrazione, in modo che sia scongiurato il conferimento di più incarichi/funzioni agli stessi soggetti nell'ambito dello stesso procedimento.

A tal fine, dovrà essere inserita apposita clausola nei bandi/ avvisi di selezione o richieste di manifestazione di interesse comunque denominate per il conferimento di incarichi di qualunque genere che escluda la nomina/conferimento di incarico per coloro che svolgano o abbiano svolto funzioni nel medesimo procedimento, sia direttamente per conto del Ministero che per il tramite di enti o società con funzioni di supporto.

### **Procedure di verifica delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali**

Il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, cui si rinvia per i contenuti di dettaglio, detta disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità con riferimento alle seguenti tipologie di incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti privati in controllo pubblico:

- incarichi dirigenziali o di responsabilità;
- incarichi amministrativi di vertice;
- incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico.

In relazione agli adempimenti previsti dalla sopramenzionata normativa ed in conformità agli indirizzi A.N.A.C. in materia di cui alla Determinazione A.N.A.C. n. 833 del 3 agosto 2016, di seguito si riportano **le procedure di verifica dell'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità** adottate dal Ministero e formalizzate dapprima con una circolare dell'ex Segretario Generale in data 18.12.2017 e, poi, inserite nel P.T.P.C.T. 2018-2020, applicabili a tutte le strutture ministeriali tenute ad osservarli.

### **Fase preventiva al conferimento dell'incarico dirigenziale**

Si tratta di adempimenti di competenza di tutte le Direzioni, con il supporto della Direzione Generale I.P.P..

- 1) Devono essere acquisite dall'interessato:
  - a. una dichiarazione che contenga l'elencazione
    - i. di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto interessato nell'anno precedente la data di scadenza dell'interpello (o, se del caso, la dichiarazione di non averne mai ricoperti);

ii. le eventuali condanne, passate in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione (Capo I, Titolo II del Libro II del Codice Penale, dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione),

b. un'attestazione dell'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale (cfr. *Linee guida A.N.A.C. di cui alla delibera n. 833/2016*).

Nell'eventualità che il soggetto non abbia svolto incarichi, l'interessato ne dà conto nella dichiarazione.

- 2) Devono essere verificate dall'Ufficio che conferisce l'incarico, sulla base delle dichiarazioni rese dall'interessato:
  - a. le dichiarazioni ed i curricula sulla base dell'oggetto dell'incarico e delle inconferibilità ed incompatibilità indicate nell'interpello, alla luce della normativa su inconferibilità e incompatibilità, nonché per l'emersione di eventuali situazioni di conflitto di interessi;
- 3) Deve essere svolta una eventuale istruttoria integrativa – con le amministrazioni o enti presso cui il soggetto interessato ha svolto incarichi o attività – al fine di ottenere chiarimenti o documentazione quando sorgono fondati dubbi in seguito all'esame del curriculum e delle dichiarazioni;
- 4) Devono essere controllati gli incarichi extraistituzionali attraverso la consultazione della sezione *“Amministrazione Trasparente – Personale - Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti”*.

In relazione agli incarichi di livello dirigenziale generale, conferiti su proposta dell'Organo politico, ogni necessario supporto istruttorio nella fase preventiva di conferimento degli stessi incarichi, con particolare riguardo alla verifica delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali, viene assicurato dalla competente Direzione generale I.P.P.

## **Adempimenti di verifica annuale**

In sede di verifica annuale, che sarà condotta dalla Direzione generale I.P.P. su un campione estratto a sorte fra le dichiarazioni di insussistenza di una causa di incompatibilità presentate pari al 10% del totale, si adotteranno le seguenti misure:

- 1) Richiesta dei certificati del casellario giudiziale penale al competente ufficio del Ministero della Giustizia in base al luogo di residenza dell'interessato;
- 2) Confronto, per quanto interessa i controlli sull'incompatibilità *ex d.lgs. 39/2013*, con le dichiarazioni sostitutive di atto notorio concernenti gli incarichi in essere a carico della finanza pubblica, ai fini della verifica del rispetto dei limiti retributivi stabili dal Decreto Legge n. 66 del 2014.

- 3) Controllo degli incarichi extraistituzionali attraverso la consultazione della sezione *“Amministrazione Trasparente – Personale – Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti”*.

Degli esiti delle verifiche, nel caso in cui si riscontri l'esistenza di una delle cause di incompatibilità o di inconfiribilità, dovrà essere data comunicazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che ha un compito di vigilanza sull'osservanza delle norme in materia di incompatibilità e inconfiribilità.

Qualora il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, a seguito delle comunicazioni degli esiti delle verifiche di cui al punto sopra o a seguito di segnalazioni esterne, venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione delle norme del Decreto legislativo n. 39/2013, deve avviare un procedimento di accertamento, ai sensi della Determinazione A.N.A.C. n. 833/2016, alla quale si rinvia per quanto attiene alla procedura sottesa.

#### **Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro**

Per quanto attiene alle attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro, con riferimento a quanto previsto dal novellato art. 53 del D.Lgs n. 165 del 2001, comma 16 *ter*, si richiama l'art. 12 del D.M. n. 343 del 29.11.2016, recante *“Criteri generali in materia di conferimento degli incarichi istituzionali ed extraistituzionali al personale in servizio al Ministero”*.

La norma da ultimo richiamata contiene il divieto, per i dipendenti che negli ultimi tre anni hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto del Ministero, di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Nel presente Piano si dettagliano le procedure, già indicate nel *“Piano 2016-2018”* (pagine 79 e 80), finalizzate ad evitare che il dipendente favorisca soggetti privati per ottenere dagli stessi lavoro o incarichi rilevanti:

- la Direzione generale I.P.P. provvederà a inserire il divieto in questione nei modelli di contratto di assunzione del personale nonché a far sottoscrivere apposita dichiarazione di impegno ai dipendenti prossimi alla cessazione dal servizio, limitatamente ai dirigenti e a coloro hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto del Ministero.
- nei bandi di gara e negli atti preliminari agli affidamenti, gli uffici che svolgono attività negoziale prevedono espressamente, a pena di esclusione dalle relative procedure, la condizione soggettiva (requisito soggettivo) di non aver concluso contratti di lavoro autonomo o subordinato o conferito incarichi a *ex* dipendenti del Ministero che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima amministrazione nei confronti dei soggetti interessati alla procedura, nei tre anni successivi alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di pubblico impiego (Allegato D);

- nei medesimi atti, qualora gli stessi concernano l'acquisizione di beni e servizi per un importo pari o superiore a 40.000 euro, è previsto che il candidato o il concorrente attesti il possesso del predetto requisito mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445 del 2000;
- l'ufficio che viene a conoscenza della violazione del divieto in esame informa tempestivamente DG I.P.P. valuti le azioni da intraprendere nei confronti dell'ex dipendente, autore della violazione.

### **Tutela del dipendente che effettua una segnalazione di illeciti (*whistleblowing*)**

Le segnalazioni di condotte illecite dall'interno dell'ambiente di lavoro sono volte ad incoraggiare l'emersione di fenomeni di corruzione e di *mala gestio* in generale.

L'articolo 54 *bis* del Decreto legislativo n. 165/2001, così come modificato dall'articolo 1 della legge 30 novembre 2017, n.179, prevede una particolare tutela per i dipendenti che segnalano illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Si evidenzia che, ai fini della disciplina del "*whistleblowing*", si intende per "dipendente pubblico" il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Attualmente l'acquisizione delle segnalazioni suddette può avvenire in formato elettronico. Il Ministero ha, infatti, dato completa attuazione alla previsione di cui all'art.54 *bis* del D.Lgs. n.165/2001 che, come è noto, è diretta ad assicurare la piena tutela dei dipendenti che siano venuti a conoscenza di condotte illecite in occasione della prestazione della loro attività lavorativa.

L'esigenza di assicurare l'anonimato del dipendente segnalante (c.d. *whistleblower*) è stata soddisfatta con l'attivazione di una piattaforma informatica di acquisizione delle segnalazioni al [link http://mattmowb.matt.it](http://mattmowb.matt.it); si è utilizzato, allo scopo, un applicativo rilasciato a titolo gratuito dall'A.N.A.C.

Si evidenzia, inoltre, che l'A.N.A.C., con comunicato del Presidente del 6 febbraio 2018, ha reso noto che, a partire dalla data dell'8 febbraio 2018, è stata resa operativa l'applicazione informatica denominata "*whistleblower*" relativa all'acquisizione e alla gestione delle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti pubblici. Al fine di garantire la tutela della riservatezza, il segnalante potrà dialogare con l'A.N.A.C. in modo anonimo e spersonalizzato mediante la suddetta piattaforma informatica, attraverso l'attribuzione di un codice identificativo univoco generato dal sistema. L'Autorità, qualora ritenga fondata la segnalazione, potrà avviare un'interlocuzione con il R.P.C.T. del Ministero o disporre l'invio della segnalazione direttamente alle

istituzioni competenti (Ispettorato per la Funzione Pubblica, Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Guardia di Finanza). È possibile accedere all'applicazione tramite il portale dei servizi A.N.A.C. al seguente url: <https://www.servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>.

Si rinvia, per ulteriori dettagli, alle indicazioni dell'A.N.A.C. di cui alla Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*".

### **Patti di integrità negli affidamenti**

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare, finalizzato alla prevenzione del rischio di corruzione e alla promozione di comportamenti eticamente adeguati.

Per questo motivo, già con il Piano triennale 2019-2021, questo Ministero ha previsto che gli uffici che gestiscono procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi debbano utilizzare tale strumento per l'affidamento di commesse, inserendo negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto dei protocolli di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione della gara e alla risoluzione del contratto.

Si allega apposito modello per l'acquisizione della dichiarazione da parte dei soggetti contraenti con il Ministero (Allegato F).

Le Direzioni generali del Ministero effettueranno un monitoraggio annuale del rapporto tra il numero dei patti di integrità inseriti nelle procedure di gara e numero di procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi effettuate, dandone comunicazione al R.P.C.T.

### **Formazione e azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile**

Il Ministero è da sempre attento alla formazione del personale, intesa non solo quale misura di crescita professionale ma anche quale strumento finalizzato alla diffusione della cultura della legalità e alla corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di obblighi di trasparenza.

Anche per il 2020, quindi, si darà ulteriore impulso alla formazione su tali tematiche nonché su quelle che riguardano attività particolarmente esposte a rischio (quale i contratti pubblici), anche in funzione dell'applicazione della misura di prevenzione "rotazione del personale" delle aree a più elevato rischio corruttivo.

Al fine di promuovere una cultura della legalità e favorire una maggiore partecipazione dei cittadini, sensibilizzare i dipendenti sui temi della corruzione e della trasparenza, il Ministero procede ogni anno ad organizzare la "Giornata della Trasparenza" che rappresenta un utile momento di incontro-confronto anche con la società civile, oltre che di informazione e sensibilizzazione.

Le attività di formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione possono essere svolte dall'amministrazione attraverso l'adesione ai corsi dedicati a questi approfondimenti organizzati dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

Sarà peraltro avviata la formazione specialistica, nell'anno 2020, tutto il personale che si occupa di procedure di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La competente Direzione I.P.P. assicurerà che sia effettuata la formazione prioritariamente a coloro che siano applicati alla definizione dei processi a rischio di corruzione.

### **Monitoraggio dei tempi procedurali**

Sarà avviata dal R.P.C.T., con il coinvolgimento di tutte le strutture del Ministero, un processo di ricognizione dei procedimenti amministrativi e dei tempi previsti per la conclusione degli stessi, attraverso la costituzione di apposito gruppo di lavoro.

Il suddetto lavoro prenderà avvio dalla mappatura dei procedimenti già pubblicati sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente e proseguirà con un'implementazione/aggiornamento attraverso il contributo di tutte le Direzioni, ciascuna per quanto di propria competenza.

Il suddetto lavoro si concluderà con la predisposizione e l'adozione di un Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza del Ministero.

### **Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti esterni**

L'art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190 del 2012 prevede che il P.T.P.C.T. all'esigenza di "*monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione*".

I dirigenti degli uffici che svolgono attività contrattuale o curano i procedimenti indicati nella citata disposizione verificano eventuali relazioni intercorrenti tra i dipendenti che curano siffatte procedure negoziali o amministrative e i suddetti soggetti, con specifico riferimento ai titolari e agli amministratori degli stessi, mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Analoga dichiarazione è resa dai suindicati dirigenti.

Si allega apposito modello per l'acquisizione della dichiarazione da parte dei soggetti contraenti o destinatari di provvidenze con il Ministero (Allegato E).

In attuazione del decreto ministeriale n. 257 del 2018 in materia di trasparenza dei rapporti tra le Autorità politiche, i vertici degli uffici di diretta collaborazione, i consiglieri del Ministro, gli esperti dell'Ufficio di

Gabinetto, i dirigenti generali, è previsto l'obbligo di pubblicare, con aggiornamento settimanale, gli incontri svolti tra i suddetti soggetti e i portatori di interessi particolari al fine di assicurare la massima trasparenza delle suddette relazioni. Sarà cura del RPCT assicurare, con il supporto della rete dei referenti, la verifica del rispetto puntuale delle suddette disposizioni nonché l'avvenuto aggiornamento settimanale.

### **Istituzione di Commissioni, Comitati ed altri Organismi**

Per quanto riguarda le Commissioni, i Comitati e gli altri Organismi di supporto, si ritiene necessario garantire la pubblicità delle nomine dei componenti, anche se affidate a titolo gratuito, la definizione della durata massima delle medesime nomine e la pubblicità dei criteri di composizione di tutti gli organismi.

La suddetta pubblicità è inserita nella sezione *“Amministrazione trasparente – Organizzazione – articolazione Uffici - Comitati e Commissioni”*.

Si rende, altresì, necessario, al fine di evitare eccessive reiterazioni degli incarichi, assicurare un consistente livello di rinnovo dei componenti in sede di nomina, al fine di evitare eccessive reiterazioni dell'incarico, salvaguardando, comunque, il possesso dei requisiti di alta professionalità e specializzazione dei componenti medesimi.

Per i componenti di tali Organismi, anche se a titolo gratuito, si applica il regime di trasparenza previsto dalla vigente normativa per i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, fatte salve le ulteriori disposizioni eventualmente stabilite dalla normativa di settore.

### **Tracciabilità dei risultati delle riunioni**

Al fine di garantire la tracciabilità dei risultati delle riunioni sarà assicurata l'accurata stesura dei relativi verbali, con la precisa indicazione delle posizioni assunte da ciascun rappresentante e delle decisioni assunte collegialmente. I suddetti verbali (approvati dai partecipanti) possono essere esaminati su motivata richiesta delle autorità preposte o dei soggetti interessati. Infine, costituisce un valido supporto alla tracciabilità dei risultati delle riunioni, l'utilizzo di registrazioni mediante appositi strumenti audiovisivi che ne garantiscano il buon andamento, ove autorizzate espressamente dai partecipanti alle stesse secondo un modulo appositamente redatto dalla Direzione IPP.

### **Piano operativo ambiente 2014-2020**

Con l'aggiornamento del P.N.A. di cui alla delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 recante *“Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”* l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ha incluso una sezione di approfondimento in materia di *“Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione”*.

Al riguardo, considerato l'ammontare delle risorse assegnate a questo Ministero con il Piano operativo per l'Ambiente (d'ora in poi P.O. Ambiente) e l'articolazione in quattro sottopiani gestiti dalle Direzioni generali

competenti per materia, sia pure in attesa della validazione del Sistema di gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), si è provveduto, con l'emanazione del D.M. n. 338 del 5 dicembre 2018, a:

- individuare una unica sede per il coordinamento dell'attuazione della politica di coesione a valere sul F.S.C.;
- ad articolare l'organizzazione delle funzioni tra le Direzioni generali competenti e il Responsabile Unico. In particolare, oltre alle funzioni di gestione di risorse finanziarie sono previste funzioni di monitoraggio, controllo e certificazione della spesa in una logica di unitarietà strategica e di massimizzazione della coerenza e dell'efficacia dell'attuazione del PO Ambiente.

Inoltre, per assicurare la trasparenza e la visibilità delle attività finanziate con i fondi ad esso riconducibili, nonché la consapevolezza delle iniziative finanziate dal F.S.C., oltre alla prevista pubblicazione delle informazioni inerenti agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati raggiunti sul portale denominato "Open Coesione", si assicurerà un'idonea pubblicità attraverso il sito istituzionale <http://www.minambiente.it>.

In questo quadro, le strutture ministeriali coinvolte sono tenute ad applicare anche ai procedimenti relativi al P.O. Ambiente le misure previste nel presente P.T.P.C.T.. Le stesse strutture, con il coordinamento del R.P.C.T., svolgeranno necessarie valutazioni finalizzate alla mappatura, alla ponderazione dei rischi di corruzione connessi alle procedure del Piano Operativo Ambiente per individuare eventuali specifiche misure di prevenzione, che saranno oggetto di conseguente aggiornamento del P.T.P.C.T., (nell'apposito allegato A relativo alla mappatura dei processi a rischio e relative misure specifiche di prevenzione.)

Analogamente le Direzioni generali saranno chiamate ad effettuare una apposita verifica dei Progetti di rispettiva competenza che, per complessità e rilevanza delle risorse necessarie alla realizzazione degli stessi, necessitino di un'attenta individuazione e valutazione dei rischi corruttivi, nonché di approntare specifiche misure di prevenzione, che saranno anch'esse oggetto di integrazione del presente P.T.P.C.T.

### **Programmazione delle misure di mitigazione e prevenzione del rischio corruzione**

Si riportano, a seguire, le ulteriori misure prioritarie da programmare per l'anno 2020:

<b>STRUTTURE INTERESSATE</b>	<b>AZIONE</b>	<b>SCADENZA</b>
D. G. I.P.P.	Aggiornamento del <i>Codice di Comportamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare</i>	Entro 180 giorni
Tutte le strutture organizzative	Raccolta delle dichiarazioni dei dipendenti e delle ulteriori figure professionali sopra individuate riguardanti i rapporti di parentela e/o affinità entro il secondo grado con altri dirigenti, funzionari del M.A.T.T.M., oltre che con gli organi di vertice politico e/o i componenti degli uffici di diretta collaborazione	Entro 90 giorni dalla entrata in vigore delle modifiche apportate al codice
Tutte le strutture organizzative	Integrazione dei rapporti contrattuali in essere ai fini dell'applicazione delle norme del Codice di Comportamento, o notifica agli interessati delle nuove disposizioni introdotte al Codice medesimo  -	Entro 180 giorni dalla entrata in vigore delle modifiche apportate al codice
Tutte le strutture organizzative	Rotazione dei consulenti, collaboratori e/o dipendenti di società operanti presso il Ministero, anche nella forma dell' <i>in house providing</i> , che operano presso Direzioni Generali all'interno delle quali sono presenti dirigenti o funzionari del M.A.T.T.M. con un rapporto di parentela e/o affinità entro il secondo grado o per i quali si riscontrino i presupposti per la rotazione secondo le disposizioni del presente Piano o le relative disposizioni attuative.	Entro 180 giorni
Tutte le strutture organizzative	Raccolta delle dichiarazioni di cui sopra e valutazione degli eventuali conflitti di interessi emergenti	Entro 90 giorni

<b>STRUTTURE INTERESSATE</b>	<b>AZIONE</b>	<b>SCADENZA</b>
D.G. I.P.P.	Verifica a campione delle dichiarazioni ricevute	Entro 90 giorni

Si riporta, di seguito, il cronoprogramma delle ulteriori misure di prevenzione e/o mitigazione del rischio da adottarsi prioritariamente, nel primo anno del triennio (2020) onde procedere a successivi sviluppi nel biennio successivo (2020-2021). Sono state individuate, quali misure prioritarie da programmare, le presenti:

STRUTTURE INTERESSATE	AZIONE	SCADENZA
DG I.P.P.	aggiornamento del registro generale informatizzato degli accessi	2020
Tutte le strutture	implementazione delle procedure di mappatura e di monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione	2020
DG I.P.P.	adozione del regolamento sulla rotazione degli incarichi	2020
DG I.P.P.	modifica/integrazione delle procedure di verifica dell'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi al personale	2020
Tutte le strutture	mappatura dei procedimenti amministrativi e tempi di conclusione degli stessi, finalizzato all'adozione del regolamento ministeriale sui procedimenti amministrativi	2020

DG I.P.P.	avvio di controlli a campione sulle pubblicazioni obbligatorie di dati sul sito istituzionale ai sensi della normativa in materia di trasparenza	2020
DG I.P.P.	organizzazione della “giornata della trasparenza”	2020

## **Monitoraggio e aggiornamento delle misure di mitigazione e prevenzione del rischio corruzione**

A decorrere dall'approvazione del presente P.T.P.C.T., i **Referenti** delle strutture del Ministero per la prevenzione, per l'ambito di rispettiva competenza e con riferimento alle strutture di appartenenza, redigono una **relazione di monitoraggio semestrale** sullo stato di attuazione del P.T.P.C.T. medesimo, con specifico riguardo agli adempimenti gravanti sugli uffici responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione del rischio *obbligatorie e specifiche/ulteriori*, anche in relazione ai tempi prescritti, evidenziando le cause di eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi. Nella medesima relazione vengono avanzate le proposte correttive formulate, per ragioni obiettive, dai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello non generale, condivise dal competente direttore di ufficio dirigenziale generale. La relazione di monitoraggio viene svolta, di regola, sulla base di preventive indicazioni operative all'uopo fornite dal RPCT, ispirate alla semplificazione e alla standardizzazione delle procedure, anche in funzione della elaborazione della Relazione annuale sui risultati dell'attività di prevenzione di cui all'art. 1, comma 14, della Legge n° 190 del 2012.

Contestualmente, sono fornite al responsabile per la prevenzione le informazioni richieste dal presente PTPC in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini procedurali e dei rapporti tra Ministero e soggetti esterni.

Il R.P.C.T. predispone all'esito del monitoraggio di fine anno, la Relazione annuale sui risultati dell'attività di prevenzione svolta nel medesimo anno, in adempimento di quanto disposto dall'art. 1, comma 14, della Legge n° 190/2012 che è trasmessa all'Organismo indipendente di valutazione e pubblicata sul sito istituzionale.

### **Ambiti di miglioramento**

Le attività di implementazione del P.T.P.C.T., nel corso del 2019, si sono potute avvalere innanzitutto del supporto e del confronto costante con il tavolo di lavoro congiunto attivato nell'ambito del Protocollo di vigilanza collaborativa sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e dal Presidente dell'A.N.A.C. in data 21.03.2019.

Il suddetto tavolo di lavoro ha affrontato numerosi temi da intendersi quali ambiti di miglioramento per l'anno 2020, tra cui:

- la mappatura dei processi in vista della elaborazione dell'aggiornamento del P.T.P.C.T.;
- il conflitto di interessi del personale della Società *in house*;
- l'aggiornamento del codice di comportamento;
- i rapporti con i Parchi nazionali e le problematiche connesse agli eventuali affidamenti disposti in favore delle società *in house* del Ministero;
- gli obblighi di pubblicità ed i conflitti di interesse,
- gli incarichi e le incompatibilità;
- la parcellizzazione delle funzioni in caso di impossibilità di rotazione del personale.

Nel corso dell'anno 2020 le Direzioni generali competenti dovranno garantire la tempestiva attuazione di:

- una mappatura dei processi a rischio corruttivo nell'ambito delle procedure di attuazione del Piano Operativo Ambiente finanziato dal Fondo Sviluppo e Coesione (F.S.C.) ed individuazione di adeguate misure di prevenzione;
- un aggiornamento della regolamentazione delle funzioni di vigilanza esercitate dal Ministero su enti ed organismi terzi, con connessa mappatura dei processi e connesse misure di prevenzione;
- un regolamento per la rotazione nel conferimento degli incarichi aggiuntivi al personale quali quelli relativi alla partecipazione ad osservatori, gruppi di lavoro, ovvero quelli relativi a collaudi ed altre attività tecniche.

## SEZIONE TRASPARENZA

Il Decreto legislativo n. 33/2013, che detta disposizioni sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, è stato modificato dal decreto legislativo n. 97/2016 che ha introdotto rilevanti modifiche.

In evidenza il dato che le modalità di attuazione della trasparenza non siano oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, come ha chiarito anche l'A.N.A.C. con il P.N.A. 2016 e 2019. Per tali motivi, con il presente Piano è stato previsto un paragrafo specifico denominato "Il P.T.P.C.: obiettivi strategici" cui si rinvia.

Per quanto riguarda la figura del Responsabile per la Trasparenza, la nuova disciplina è volta ad unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e quello di Responsabile per la Trasparenza, onde rafforzarne il ruolo.

Si rinvia, sul punto, a quanto già detto nel paragrafo "*soggetti della strategia di prevenzione e corruzione*"

L'articolo 43, comma 3, del Decreto legislativo n. 33/2013, inoltre, stabilisce che i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Per l'effetto, è stato predisposto dall'amministrazione un documento (Allegato B), che contiene, oltre ai documenti da pubblicare, la sezione dedicata, la relativa tempistica, anche l'individuazione dettagliata delle Strutture di primo livello e, all'interno di queste, gli Uffici di secondo livello responsabili della trasmissione per la pubblicazione obbligatoria dei dati, documenti e informazioni, nel rispetto dell'organizzazione di ciascuna struttura del Ministero. Si richiama il suddetto documento quale ausilio essenziale per gli operatori e per i cittadini, che è stato allegato e vale per il triennio 2020-2022 (Allegato B).

Questi ultimi Uffici procedono ad inoltrare all'Ufficio preposto alla materiale pubblicazione dei dati/documenti sul sito istituzionale, apposita richiesta di pubblicazione allegando i dati/documenti oggetto della pubblicazione stessa, inoltrata tramite funzionari appositamente abilitati, alle caselle di posta elettronica appositamente dedicate.

È stato, altresì, emanato dal Ministro un Decreto sulla c.d. "**Agenda Trasparente**", che ha previsto la pubblicazione settimanale, sul sito istituzionale, di tutti gli incontri degli Organi di indirizzo politico e dei Direttori Generali con gli *stakeholders*, al fine di incrementare la trasparenza e visibilità dell'azione amministrativa.

È stato completato anche un *software* per la pubblicazione tempestiva, anche in formato xml, dei dati e documenti relativi ai bandi di gara e contratti che sarà in esercizio per tutte le strutture del Ministero a decorrere dal 2020.

E' stato costituito un Gruppo di lavoro per la definizione delle **Linee guida per la digitalizzazione** del Ministero; in tale ambito, sarà dato rilievo ai processi di informatizzazione che consentono di migliorare la trasparenza e la fruibilità dei dati e delle informazioni sia per gli operatori interni che per i cittadini.

Ad oggi, non è presente un sistema per il controllo di gestione e anche le procedure per la valutazione del rischio corruttivo non sono supportate da un adeguato sistema informativo che assicurerebbe una maggiore efficacia e trasparenza al processo di valutazione stesso.

Inoltre, al fine di monitorare gli accessi al sito istituzionale degli utenti esterni, verrà garantita, da parte della competente Direzione I.P.P., la presenza di un "contatore delle visite".

**Il monitoraggio** sull'attuazione degli obblighi di trasparenza sarà effettuato **a campione dalla competente Direzione generale I.P.P.**, mediante estrazione a sorte dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria e delle strutture del ministero, tenendo prevalentemente conto della rilevanza dei dati e delle informazioni soggette a pubblicazione e in connessione con le ripercussioni sanzionatorie previste dall'ordinamento per le ipotesi di inadempimento. Il monitoraggio tenderà a verificare, in relazione a ciascun dato esaminato, la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni.

I casi di verificato inadempimento, anche parziale, saranno segnalati dal Responsabile della Trasparenza, in relazione alla loro gravità all'Ufficio di Disciplina, al vertice politico e all'O.I.V., ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 33/2013.

Importanti novità sono state introdotte, dal Decreto legislativo n. 97/2016, in materia di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni detenuti dalla pubblica amministrazione, in analogia agli ordinamenti ispirati al ***Freedom of Information Act (F.O.I.A.)*** per effetto dei quali il diritto all'informazione è generalizzato e la regola generale è la trasparenza mentre la riservatezza e il segreto sono eccezioni.

Per effetto delle nuove disposizioni si distingue tra le seguenti tipologie di accesso:

- **accesso civico:** chiunque ha diritto di richiedere documenti, informazioni o dati che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
- **accesso generalizzato:** chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
- **accesso documentale: ai sensi della Legge n. 241/1990**, i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.

Sarà istituito, dalla competente Direzione I.P.P., un Registro informatizzato degli accessi funzionale alla corretta efficiente gestione degli stessi, nonché al monitoraggio e controllo delle procedure stesse. Conseguentemente la corretta e tempestiva evasione delle istanze di accesso sarà oggetto di monitoraggio semestrale.

Nei casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione saranno applicate le procedure di cui all'articolo 43 del D. Lgs. n° 33/2013 per l'eventuale irrogazione delle sanzioni ivi previste.

### **Trasparenza e nuova disciplina del “decreto milleproroghe”**

A seguito della sentenza n. 20 depositata il 21 febbraio 2019 della Corte costituzionale, l'A.N.A.C. ha adottato la delibera del 26 giugno 2019, n. 586 (*“Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l'applicazione dell'art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019”*), con cui ha fornito indicazioni operative sulla corretta applicazione dell'articolo 14 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Sul punto va messo in evidenza come il recente decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante *“Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”*, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.305 del 31-12-2019, ha sospeso sino al 31 dicembre 2020, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale citata, il regime di responsabilità e le correlate sanzioni per i soggetti obbligati individuati nell'articolo 14, comma 1-*bis* del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. E' stato, altresì, previsto che con regolamento interministeriale da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge 23 agosto 1988, n. 40040, saranno individuati i dati di cui al comma 1 dell'articolo 14 che le pubbliche amministrazioni e i soggetti assimilati di cui all'articolo 2-*bis*, comma 2, devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate. L'adottando regolamento dovrà rispettare i seguenti criteri:

- a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettere a), b), c), ed e), dell'articolo 14, comma 1, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale;
- b) previsione che i dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, siano oggetto esclusivamente di comunicazione all'Amministrazione di appartenenza;
- c) individuazione dei dirigenti dell'Amministrazione dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell'Amministrazione penitenziaria per i

quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna.

Si rammenta peraltro che il principio direttivo di cui all'art. 7 della Legge delega n. 124/2015 (*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*), recepito dal legislatore delegato con il d.lgs. n. 97/2016, prevede tra i criteri da seguire per procedere alla semplificazione degli obblighi di trasparenza e all'eliminazione delle duplicazioni, quello di consentire che gli obblighi di pubblicazione siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche Amministrazioni.

## APPENDICE

### La vigilanza sui consorzi.

Qui si illustra, nel dettaglio, la procedura adottata per l'esercizio delle funzioni di vigilanza in merito all'attività dei Consorzi relativi alle diverse filiere dei rifiuti, quali oli vegetali e minerali esausti, pneumatici fuori uso, pile e batterie esauste, RAEE, imballaggi e rifiuti di imballaggio, beni in polietilene.

Le predette funzioni di vigilanza sono disciplinate come segue:

- approvazione degli statuti consortili per i Consorzi già esistenti come obbligatori;
- provvedimenti di riconoscimento dei sistemi autonomi collettivi, come consentiti dalla normativa di riferimento;
- verifica e monitoraggio sulla stipula degli accordi di programma, con particolare riferimento all'articolo 224, comma 3, lettera d);
- controllo e vigilanza sulla corretta gestione delle filiere di gestione dei rifiuti e sul pieno raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo normativamente previsti.

Le specifiche funzioni attribuite al Ministero per la corretta attuazione delle norme di cui alla parte IV del Decreto legislativo n. 152 del 2006, con particolare riferimento alla prevenzione dei rifiuti, all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, sono dettagliate nell'articolo 206-*bis* del citato decreto, che contempla:

- vigilanza sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- elaborazione ed aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonché definizione ed aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'elaborazione di linee guida sulle modalità di gestione dei rifiuti per migliorarne efficacia, efficienza e qualità, per promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti;
- predisposizione del Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti;
- verifica dell'attuazione del Programma generale di cui all'articolo 225 e del raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio.

Per assolvere a tali funzioni, il M.A.T.T.M. si avvale del supporto tecnico dell'I.S.P.R.A., ai sensi del comma 4 del sopra citato articolo 206-*bis* del D.lgs. 152 del 2006, utilizzando le risorse di cui al comma 6 per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti.

Nello specifico, il predetto comma prevede espressamente che *“all'onere derivante dall'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al presente articolo, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi di pari importo complessivo, il Consorzio nazionale imballaggi*

*di cui all'articolo 224, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e i Consorzi di cui agli articoli 233, 234, 235, 236 nonché quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228”.*

Dal dicembre del 2018, la *ex* Direzione generale R.I.N. ha sottoscritto una Convenzione triennale con l’I.S.P.R.A., che include un piano operativo di dettaglio (P.O.D.), aggiornato su base annuale, prevedendo – anche con il coinvolgimento di ulteriori enti tecnici (es. ARPA) – l’espletamento sull’intero territorio nazionale di molteplici attività di vigilanza e controllo:

- esecuzione di sopralluoghi e ispezioni presso impianti di gestione e trattamento dei rifiuti;
- supporto tecnico al Ministero nelle procedure per il riconoscimento dei sistemi autonomi di gestione di particolari categorie di rifiuti di cui al titolo III della parte IV del D.lgs. n.152/2006;
- supporto tecnico al Ministero nella verifica delle attività di funzionamento connesse all’approvazione degli statuti dei nuovi Consorzi di filiera degli imballaggi;
- elaborazione, anche su base territoriale, dei dati sulla gestione di specifiche categorie di rifiuti;
- supporto all’elaborazione della pianificazione nazionale della gestione dei rifiuti e all’aggiornamento del programma nazionale di prevenzione, con l’individuazione di obiettivi, flussi, criteri, nonché dei casi in cui promuovere la realizzazione di gestioni interregionali;
- supporto al Ministero nella valutazione tecnica del Programma generale di prevenzione del Consorzio Nazionale Imballaggi (C.O.N.A.I.), dei Piani specifici di prevenzione e delle Relazioni sulla gestione trasmesse dai Consorzi e dai sistemi autonomi.

In merito all’attuazione delle funzioni di vigilanza sui Consorzi, l’articolo 206-*bis* del Decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che il Ministero dell’Ambiente vigili sull’attività del C.O.N.A.I e delle relative filiere, dei sistemi autonomi di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), dei Consorzi di cui agli articoli 233 (C.O.N.O.E.), 234 (P.O.L.I.E.C.O.), 236 (C.O.N.O.U.), nonché di quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 (sistemi collettivi relativi a rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto) e 228 (pneumatici fuori uso).

Tali soggetti pertanto, al fine di consentire la piena attuazione delle funzioni di vigilanza e controllo in capo al Ministero dell’Ambiente, sono tenuti ad illustrare dettagliatamente le attività poste in essere per la gestione della loro filiera di riferimento.

#### **Composizione della filiera.**

Indicazione dei soggetti partecipanti ai Consorzi di gestione dei rifiuti, al fine di verificare l’effettiva ed omogenea copertura delle attività consortili sull’intero territorio nazionale.

#### **Tracciabilità della filiera.**

Documentazione dei centri e delle strutture utilizzate e/o convenzionate, ovvero qualsiasi accordo, contratto o convenzione stipulati con enti pubblici o privati che riguardino l’intera fase di gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, riciclo/recupero).

### **Operatività della filiera.**

I Consorzi sono tenuti a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero imposti dalla normativa, attraverso la trasmissione di comprovante documentazione tecnica.

### **Corretto impiego del contributo ambientale.**

I Consorzi di gestione dei rifiuti sono tenuti ad evidenziare nella documentazione contabile da trasmettere alla Direzione le modalità di utilizzo e destinazione del contributo ambientale e degli avanzi di gestione eventualmente generati negli esercizi precedenti.

### **Facoltà di recesso.**

I Consorzi devono regolare la facoltà di recesso così da non ostacolare l'eventuale adesione dei propri consorziati ad altro sistema collettivo di gestione dei rifiuti, nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge.

### **Sistema di informazione e comunicazione.**

Descrizione dettagliata del sistema di informazione e di comunicazione adottato affinché i propri consorziati e nel complesso ogni soggetto interessato possano conoscere le modalità operative ed organizzative del sistema.

### **Composizione Collegio sindacale**

All'interno del Collegio sindacale deve essere prevista la partecipazione dei membri di estrazione ministeriale, in conformità alla normativa di riferimento, al fine di consentire un più efficace controllo delle attività tecniche e gestionali del Consorzio.

### **Rispetto dei termini di presentazione della Relazione sulla gestione e del Piano specifico di prevenzione e gestione.**

I Consorzi sono tenuti ad inviare, nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa di riferimento, la Relazione sulla gestione delle attività effettuate nell'anno solare precedente, evidenziando le attività di prevenzione adottate, le attività di recupero e riciclo, le campagne di informazione rivolte a consorziati e cittadini, etc., nonché a trasmettere il Piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno successivo, contenente i risultati di riciclo previsti, i dati relativi agli immessi al consumo, il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio, etc.

Una più incisiva disciplina dell'azione di vigilanza e controllo si rende necessaria per addivenire ad un modello rappresentato da sistemi di gestione che, in concorrenza tra loro, consentano di raggiungere crescenti obiettivi ambientali in termini di riciclo e recupero, agevolando il passaggio da un'economia di tipo lineare all'economia circolare, in conformità a quanto disposto dalle recenti direttive europee in materia di rifiuti, di prossimo recepimento da parte del Legislatore.

## La vigilanza sugli enti parco nazionali

Con specifico riferimento alle funzioni di vigilanza sugli Enti Parco Nazionali, Parchi Minerari e Parco Geominerario storico ambientale della Sardegna si rappresenta quanto segue.

La vigilanza del Ministero sugli organismi di gestione delle aree protette si esplica, ai sensi della Legge 9 luglio 1986 n. 349 (istitutiva del Ministero dell'Ambiente), nel potere di impartire le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza.

La Legge 6 dicembre 1991, n. 394 recante "*Legge quadro sulle aree protette*" prevede che gli Enti Parco nazionali abbiano personalità di diritto pubblico, siano sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente, che ad essi si applichino le disposizioni di cui alla Legge 20 marzo 1975, n.70 "*Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente*" e che siano inseriti nella tabella IV allegata alla medesima Legge (Enti preposti a servizio di pubblico). Fanno parte dell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate annualmente dall'Istat a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

Più specificamente, la funzione di controllo sulle deliberazioni dei Consigli Direttivi degli Enti Parco nazionali trova la sua disciplina nelle seguenti disposizioni di legge:

- ai sensi degli articoli 25, 29 e 30 della Legge 70 /1975, sono sottoposti all'approvazione ministeriale le delibere di adozione o modifica del regolamento organico, di definizione o di modifica della consistenza organica, di approvazione del bilancio di previsione e relative variazioni e rendiconto generale;
- ai sensi dell'articolo 9, commi 8 e 10 della Legge n° 394/1991 sono approvati dal Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, i bilanci ed i regolamenti di contabilità e, ai sensi del comma 8 *bis*, sono adottati dal Ministero dell'ambiente gli statuti approvati con delibera del Consiglio Direttivo, previo parere della Comunità del Parco.
- ai sensi dell'art. 11, sono sottoposti all'approvazione ministeriale i Regolamenti del parco.

Inoltre, il sistema dei controlli sugli Enti Parco nazionali è integrato:

- dal controllo eseguito dalla Corte dei Conti, ai sensi di specifici decreti emanati in esecuzione della Legge 21 marzo 1958, n. 259;
- dal controllo eseguito dall'Ispettorato Generale di Finanza a norma dell'art. 29 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art.3 della Legge 26 luglio 1939, n.1037, nonché dell'art.60 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- dal controllo eseguito dal Collegio dei Revisori dei Conti, organo di revisione interno, che esercita il riscontro amministrativo-contabile sugli atti dell'Ente. E' composto, ai sensi dell'articolo 9, comma 10, della Legge quadro, da tre membri, di cui due designati dal Ministero dell'economia e delle finanze

ed uno dalla Regione o dalle Regioni nei cui territori ricade l'area del parco;

- dal controllo eseguito dall'Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi dell'articolo 14, del Decreto legislativo 27 ottobre 2019, n. 150, sul ciclo della *performance*.

Sulla materia è intervenuto anche il Consiglio di Stato il quale, con pareri resi rispettivamente in data 8 ottobre 1997 ed il 3 febbraio 1999, ha chiarito che la vigilanza esercitata dal Ministero non può identificarsi e ridursi negli specifici poteri di approvazione degli atti indicati negli artt. 29 e 30 della Legge n. 70/1975 e nella Legge n. 394/1991, ma comprende anche il controllo su tutti gli atti deliberativi assunti dai Consigli Direttivi degli Enti Parco, non sottoposti ad approvazione, nel rispetto del principio di autonomia, posto che un tale tipo di controllo si esaurisce e si contiene in un giudizio di conformità a quanto previsto dalle norme.

Successivamente, la Corte dei Conti, nella determina n. 49 del 31 maggio 2011, inerente il controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli anni 2006/2009 degli Enti Parco Nazionali dei Monti Sibillini, Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Pollino e Val Grande, ha rilevato che *“la non completa attuazione del principio della distinzione fra la funzione di governo degli Organi di amministrazione e quella gestionale (art. 4 del D.L.vo n. 165/2001) ha determinato un anomalo espandersi della competenza del Consiglio Direttivo a molteplici atti di gestione, competenza che, invece, dovrebbe essere limitata, ai sensi della legge n. 394/1991, a “tutte le questioni generali” nonché ad alcuni atti tipizzati”*. Conseguentemente, ha osservato che la suddetta prassi di controllo esteso a tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo si è tradotta nell'applicazione agli enti parco, pur dotati di una peculiare fisionomia giuridica fortemente caratterizzata dal coinvolgimento delle autonomie locali, ad un regime giuridico di sottoposizione a controlli centrali differenziato e più penetrante rispetto a quello vigente per la generalità degli enti pubblici non economici, pur utile nella prima fase di attuazione della legge quadro sulle aree protette.

Al fine di coordinare l'azione degli Enti e di richiamare l'attenzione sugli obblighi imposti dalla normativa, il Ministero, nell'esercizio della propria attività tutoria, ha diramato, nel tempo, diverse note e direttive in materia di svolgimento dell'attività amministrativa ed adozione degli atti anche in relazione alle sopravvenute innovazioni legislative, nonché specifiche direttive inerenti le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza, anche in relazione alle disposizioni del D.Lgs. 165 del 2001, in ordine alla distinzione tra le funzioni di indirizzo (attribuite agli organi di governo e programmazione) ed attività di gestione (attribuita al personale dirigenziale).

Sempre, nell'ambito dell'attività di vigilanza, è stato anche avviato un processo di verifica e di analisi degli atti eseguito presso la sede degli Enti Parco Nazionali con l'obiettivo di migliorare la *governance* e le procedure amministrativo contabili. Percorso che è iniziato presso il Parco del Pollino e della Majella e che potrà essere replicato in futuro presso altri Enti Parco.

In tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza, gli Enti vigilati approvano i Piani triennali di prevenzione della corruzione e relativi aggiornamenti, coordinati con gli altri Piani di programmazione tra i quali il Piano della *performance*, anche attraverso protocolli d'intesa ed atti convenzionali fra Enti, stante le

ridotte dimensioni organizzative e l'esiguità delle risorse umane e finanziarie disponibili.

L'argomento è stato oggetto di diverse circolari, pubblicate sul sito ministeriale e sono stati organizzati incontri dedicati di approfondimento, nell'ambito dei quali gli Enti sono stati richiamati al rispetto degli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e dagli orientamenti dell'A.N.A.C..

Sul punto, è stato avviato un percorso che porterà, auspicabilmente, alla definizione di Piani triennali di prevenzione della corruzione degli Enti parco, mediante un *focus* dedicato all'interno del tavolo tecnico per l'attuazione dell'Accordo sottoscritto dal Sig. Ministro con il Presidente dell'A.N.A.C.

Per quanto riguarda il Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna e i Parchi minerari, che non rientrano nelle previsioni normative della Legge 6 dicembre 1991 n. 394, essendo stati previsti da norme speciali per finalità diverse rispetto a quelle proprie del sistema delle aree protette nazionali di cui alla citata legge 394, si rappresenta quanto segue.

Quanto al Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, previsto dal comma 10, dell'art. 114, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è un parco tematico la cui gestione è affidata per legge ad un Consorzio, espressamente assimilato agli enti di ricerca di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168.

Il Decreto istitutivo del 16 ottobre 2001, modificato dal Decreto 8 settembre 2016, disciplina l'ambito di vigilanza prevedendo, all'art. 14, che il regolamento del Parco, adottato dal Consiglio Direttivo venga trasmesso al Ministero dell'ambiente che lo approva, d'intesa con la Regione Sardegna, all'art. 15, comma 2, che i regolamenti: di organizzazione e funzionamento degli organi; del personale; di amministrazione e contabilità; per la concessione dei contributi siano approvati dal Ministero dell'ambiente previo parere delle amministrazioni competenti per materia. Al successivo comma 3, dispone che le modifiche dello Statuto adottate con delibera del Consiglio Direttivo siano trasmesse al Ministero dell'ambiente che le approva, d'intesa con la Regione Sardegna.

Lo Statuto del parco prevede la vigilanza sullo statuto, sui regolamenti, sui bilanci e sulla dotazione organica con l'intervento delle singole amministrazioni ciascuna per le materie di competenza.

Anche per il Parco Geominerario, il sistema dei controlli è integrato dal controllo della Corte dei Conti al quale detto Parco è stato assoggettato con D.P.C.M. del 7 agosto 2019, dell'Ispettorato Generale di finanza, del Collegio dei Revisori dei Conti e dell'O.I.V..

Per quanto riguarda i Parchi minerari (Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane, Parco museo delle miniere dell'Amiata istituiti ai sensi dell'art. 114, c. 14 della Legge 388 del 2000 e il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche, istituito ai sensi dell'art. 15, c. 2 della Legge 93 del 2001) i relativi statuti limitano espressamente la vigilanza sugli atti di Bilancio e sui Regolamenti che è esercitata dal Ministero dell'Ambiente con il parere vincolante, per quanto di competenza, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Dipartimento della Funzione Pubblica o di altra Amministrazione titolata, anche utilizzando gli strumenti di semplificazione della Legge del 7 agosto 1990, n. 241.

Per quanto sopra esposto, le funzioni di vigilanza non si svolgono in maniera discrezionale esplicandosi ai sensi delle riportate disposizioni normative e statutarie e vengono assicurate da questa Direzione alternando i funzionari di riferimento ai quali vengono assegnate di volta in volta le deliberazioni degli Enti.

### **La gestione del rischio F.S.C.**

Il Ministero ha attivo il Piano Operativo “Ambiente”, approvato con delibera CIPE del 1 dicembre 2016 n. 55.

Con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 338 del 5 maggio 2018 è stata definita l’articolazione del Piano Operativo Ambiente 2014-2020 F.S.C.. In particolare, è stato previsto un Responsabile unico del Piano (nella figura dell’ex Segretario Generale) e 4 Responsabili dei sottopiani (nelle figure dei direttori generali pro tempore delle Direzioni competenti), un Comitato di sorveglianza, un’unità per i Controlli di I livello e un Organismo di certificazione.

In applicazione del sopracitato Decreto, è stato adottato, con Decreto dirigenziale n. 77/SG del 11 luglio 2019 (<https://www.minambiente.it/pagina/piano-operativo-lambiente>), il Si.Ge.Co. - Sistema di Gestione e Controllo, che rappresenta lo strumento di riferimento per la gestione e il controllo degli interventi previsti nel Piano Operativo Ambiente e che tratta sia gli aspetti organizzativi che procedurali, con una serie di strumenti aggiuntivi (Linee guida per il Beneficiario, Manuale Operativo Interno che include le Procedure per i controlli di I livello e relative *check list*, Piste di controllo e il Manuale delle procedure dell’Organismo di certificazione della spesa e relative *check list*).

Tale sistema, comune a tutto il Piano, prevede controlli, analisi del rischio e misure di mitigazione: si cita, a mero titolo di esempio, quanto riportato a pag. 22 e seguenti del manuale dei controlli di primo livello.

Per quanto riguarda le riprogrammazioni degli interventi la procedura da seguire è la seguente:

- acquisizione della richiesta da parte del Beneficiario;
- istruttoria tecnico-economica, operata dalla Direzione con il supporto dell’assistenza tecnica, nel rispetto dei seguenti criteri di valutazione previsti da Piano operativo “Ambiente”:
  - o l’impianto da finanziare è previsto nel piano di gestione;
  - o l’opera non trova copertura finanziaria in alcun altro piano di finanziamento;
  - o esistenza di un livello di progettazione almeno definitivo;
- redazione del verbale di esito istruttoria tecnico-economica;
- richiesta di nulla osta al Responsabile unico per procedere con la rimodulazione degli interventi che abbiano superato l’istruttoria;
- attivazione, da parte del Responsabile unico, della procedura per l’espressione del parere, come previsto dal Regolamento interno di funzionamento del Comitato di Sorveglianza, mediante consultazione scritta o convocazione del Comitato di Sorveglianza, istituito per vigilare sull’efficacia, la coerenza e la qualità dell’attuazione del Piano Operativo Ambiente F.S.C. 2014-2020;
- acquisizione del parere da parte del Comitato di Sorveglianza;

- trasmissione dell'esito ai Beneficiari.

Da ultimo, si rappresenta che, al fine di ottimizzare le fasi di monitoraggio e rendicontazione delle spese, è stato realizzato dal Ministero (per il tramite della *ex* D.G. STA) un Sistema Informatico Locale, denominato KRONOS, strutturato in modo da garantire l'integrità dei dati e il rispetto della procedura di finanziamento. Così come stabilito dalla Circolare 1/2017, le informazioni finanziarie e procedurali di ciascun intervento previsto, per il tramite di KRONOS, vengono trasmesse bimestralmente al M.E.F che ne verifica l'avanzamento della spesa. Nel caso di mancato aggiornamento dei dati di monitoraggio, le spese relative agli interventi non saranno considerate utili ai fini del computo della percentuale di costo realizzato. L'applicativo prevede, inoltre, controlli di coerenza e completezza dei dati che garantiscono la riduzione degli errori in fase di inserimento dati e di verifica dell'ammissibilità delle spese. Lo stesso, inoltre, garantisce la tracciabilità della spesa in quanto, attraverso un apposito modulo applicativo in fase di realizzazione da parte del Ministero, confluiranno tutti i dati amministrativo-contabili comprovanti le spese effettivamente sostenute ed ammissibili.